COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 782

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) 782

PRESIDENTE . . 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795

CACCIATORE . . 782, 784, 787, 788, 790, 791, 793

CATALDO 790

DI PRIMIO 784, 786, 787, 789, 790, 791

GUIDI 783, 787, 788, 793, 795

LOSPINOSO SEVERINI 793, 794

MANCO 782, 783, 784, 789, 790, 792

MICHELI PIETRO 794

MUSOTTO 784, 793

PAPA 790

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 782, 785, 786, 787, 790, 791, 792, 794, 795

SABADINI 785, 789

VALIANTE, *Relatore* . . 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) 975

PRESIDENTE . . 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 807, 808, 809, 816, 817, 818, 819, 820

CACCIATORE . . 796, 798, 799, 800, 801, 803

CATALDO 818

PAG.

CASTELLI, *Relatore* . . 795, 796, 797, 798, 799 800, 801, 802, 803, 804, 806 807, 813, 817, 818, 819, 820
CAVALIERE 800, 803
GRANZOTTO 800, 812
LA LOGGIA 811, 812, 817, 818, 819, 820
LOSPINOSO SEVERINI 809, 813, 820
MANCO 808, 812, 817
MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . 810, 812 818, 820
MICHELI PIETRO . . . 795, 798, 804, 807, 817
MORVIDI 796, 797, 798, 805, 807, 808
PADULA 812
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 796, 797, 798 799, 801, 802, 804, 805, 808 810, 815, 816, 817, 819
REALE ORONZO 798, 799, 802
SPAGNOLI . . 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803 806, 807, 809, 810, 815, 816, 817 818, 819

La seduta comincia alle 16.

TAGLIARINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Lenoci è sostituito dal deputato Di Primio.

Seguito della discussione della proposta di legge Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Primio ed altri: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 30 giugno è proseguita la discussione degli articoli aggiuntivi 2-*ter*, tra loro alternativi, presentati dai deputati Sabadini ed altri, Valiante, Di Primio e dal Governo, nonché degli emendamenti Bozzi-Papa e Cacciatore-Granzotto all'articolo aggiuntivo 2-*ter* del Governo.

VALIANTE, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere rispetto a ciò che ho già detto in altra seduta. Vorrei invece far presente alla Presidenza e alla Commissione che io sono stato oggetto di una presa di posizione, a mio parere assai poco opportuna, da parte della giunta centrale dell'Associazione nazionale dei magistrati la quale, indicando specificamente il mio articolo aggiuntivo 2-*ter*, ha preteso di dichiararlo inammissibile, addirittura inconciliabile con lo spirito della proposta di legge, invitandomi di conseguenza a ritirarlo.

Tutti comprenderanno come il cedere di fronte ad un atteggiamento di tal genere, che non ritengo di poter passare sotto silenzio, creerebbe un gravissimo precedente; per cui preferisco che la Commissione respinga il mio articolo aggiuntivo anziché essere io a ritirarlo, mostrando di accettare quei giudizi che ritengo inammissibili da parte di un organo estraneo al Parlamento.

CACCIATORE. Vorrei pregare l'onorevole Valiante di essere superiore alle critiche che gli sono pervenute per dimostrare che il legislatore si trova al di sopra di qualsiasi sindacato e non agisce *ab irato*.

PRESIDENTE. Il giudizio sull'ammissibilità o meno dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Valiante spetta solo alla Commissione e nessuna interferenza estranea ad essa può essere tollerata né tenuta in considerazione. Esprimo pertanto, a nome della Commissione, piena solidarietà nei confronti dell'onorevole Valiante.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, nell'associarsi a questa presa di posizione della Commissione, manifestata dal Presidente, nei confronti di un giudizio arbitrario, desidera approfittare dell'occasione per riconfermare all'onorevole Valiante tutto il suo apprezzamento per l'imparzialità e per lo stile con cui ha assunto il compito di relatore.

MANCO. La Commissione e il Governo hanno assunto una posizione di solidarietà nei confronti della posizione politica e personale dell'onorevole Valiante rispetto ad un articolo aggiuntivo sul quale vi sarebbero state delle obiezioni di ambienti estranei alla Commissione relative alla proponibilità dello stesso.

Io ritengo che una decisione del genere ponga un problema che, invece, non deve essere preso in considerazione. Infatti, nel momento in cui queste associazioni esterne pren-

deranno atto che la Commissione Giustizia ha espresso solidarietà nei confronti dell'onorevole Valiante, gioiranno, constatando che abbiamo esaminato un problema sorto da una loro iniziativa. Io credo, invece, che non dobbiamo nemmeno prendere in considerazione iniziative che partono da una delle tante associazioni di magistrati esistenti in Italia e che sono al difuori della nostra attività di Commissione parlamentare, se non nella misura in cui servono alla discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il problema è stato posto dall'onorevole Valiante.

MANCO. Noi dobbiamo prescindere dalla richiesta del relatore, procedendo nei nostri lavori: perché dobbiamo far oggetto di una nostra decisione un argomento che viene introdotto da una organizzazione, sia pure rispettabile, ma esterna alla Commissione?

VALIANTE, *Relatore*. Non possiamo ignorare gli ordini del giorno e le lettere che sono arrivati.

MANCO. Dimostreremmo di essere solidali con l'onorevole Valiante per una questione che è sorta attraverso una organizzazione che è esterna alla Commissione Giustizia.

GUIDI. Va riaffermata innanzitutto l'autonomia del Parlamento, sia nel senso di valutare gli aspetti di merito della proposta di legge, sia sul modo di applicare il Regolamento: in materia l'unica autorità competente a decidere è il Parlamento medesimo. D'altra parte, questo è un principio assembleare valido dal consiglio comunale al Parlamento. Sarebbe davvero strano se si dovesse indulgere a concessioni ad altre autorità, sul piano dei poteri e dell'autonomia del Parlamento.

In effetti, c'è chi consiglia di ignorare la questione, mentre la situazione concreta ci spinge a formulare un'affermazione che derivi appunto dai fatti. Io comprendo che una proposta di legge simile possa scatenare passioni e indurre talvolta a superare certi limiti. Riteniamo, però, che debba essere rivendicata una posizione autonoma nel merito della proposta di legge e circa l'ammissibilità o meno di determinati emendamenti.

Per quanto riguarda la persona dell'onorevole Valiante, ovviamente riconfermiamo la nostra personale considerazione e riteniamo che ogni valutazione che tenda comunque a porre remore alla sua azione sia ingiusta e da respingere.

Se tutto ciò potesse indurre l'onorevole Valiante a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2-*ter*, credo che potremmo procedere più rapidamente nella valutazione della proposta di legge in discussione. Per quanto ci riguarda, siamo disposti a ritirare il nostro articolo aggiuntivo, convertendolo in un ordine del giorno con il quale raccomanderemmo al Governo di prendere in considerazione la soluzione prospettata, in quanto riteniamo che la proposta di legge, una volta approvata, dovrebbe essere rapidamente integrata da una iniziativa legislativa tendente a disciplinare l'esercizio delle funzioni dei magistrati di cassazione.

VALIANTE, *Relatore*. La questione è stata posta su un piano personale, il che, se da un lato mi lusinga per le considerazioni di stima che alcuni colleghi hanno espresso nei miei confronti, dall'altra mi mette in grande imbarazzo. Non ho molto interesse a mettere la questione su un piano personale. Qualche volta ho il difetto di insistere su certe posizioni, ma i colleghi sanno che la mia non è superbia o testardaggine, dopo tanti anni che lavoriamo insieme.

Ribadisco la mia convinzione, nel senso che una disposizione nel settore è indispensabile. Se la Commissione Giustizia ritiene di poterne fare a meno, se non altro fino a quando non sarà disposto diversamente dal nostro ordinamento giudiziario o da altre proposte di legge, non credo di poter compiere proprio oggi un atto di scarso riguardo nei confronti dei colleghi, insistendo sul mio articolo aggiuntivo 2-*ter*. Se tutti gli altri ritirano i propri emendamenti, non ho particolare interesse a proporne la votazione.

Se ci saranno delle lamentele su questo argomento, ritengo di avere la coscienza tranquilla. Quando non andranno in Cassazione proprio i più anziani, vale a dire coloro i quali volevamo favorire, per il significato di tutta la proposta di legge, non sarà a me che ciò dovrà essere rimproverato.

PRESIDENTE. Onorevole Valiante, ritira il suo articolo aggiuntivo 2-*ter*?

VALIANTE, *Relatore*. Credo che i colleghi non troveranno difficoltà sul primo comma del mio emendamento: « I magistrati di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 4 e 6, n. 4, della legge 24 maggio 1951, n. 392, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, a mano a mano che si rendono vacanti i posti corrispondenti alla loro qualifica ».

La legge 24 maggio 1951, n. 392, riguarda le funzioni dei magistrati di cassazione e il conferimento degli uffici a magistrati della Corte di cassazione. Vi è dunque la necessità di sapere quali funzioni effettivamente verranno conferite ai magistrati di cassazione, perché se la nuova normativa tacesse al riguardo, si potrebbe pensare ad una abrogazione della legge n. 392 per questa parte.

CACCIATORE. Noi promuoviamo questi magistrati e basta.

VALIANTE, *Relatore*. I posti corrispondenti non ci sono: bisogna stabilire che si inviano ad esercitare le loro funzioni mano a mano che si rendono vacanti tali posti.

DI PRIMIO. Ho preso visione della normativa di cui agli articoli 4 e 6, n. 4, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e posso dire che, con queste due disposizioni, si stabilisce che a coprire i posti di consigliere di Corte di cassazione, di sostituto procuratore generale di Cassazione, di presidente di sezione di corte d'appello, di avvocato generale presso le corti medesime, di procuratore della Repubblica e presidente di tribunale nelle sedi previste dalla tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario sono chiamati i magistrati di cassazione.

Ora, nel primo comma dell'articolo aggiuntivo Valiante si stabilisce che l'assegnazione in parola avviene solo in funzione dell'anzianità.

Io ritengo che molto meglio sarebbe lasciare aperta la questione, in modo da lasciare al Consiglio superiore della magistratura la possibilità di adottare i criteri che ritenga più opportuni, senza vincolarlo rigidamente al principio dell'anzianità.

Per queste ragioni, sono contrario anche al primo comma dell'articolo aggiuntivo Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei solo precisare al collega Di Primio che la legge n. 392 richiama solo per la destinazione ad uffici direttivi (e non anche per gli altri uffici) i criteri di anzianità e di merito. D'altra parte, dobbiamo pur indicare - io credo - al Consiglio superiore della magistratura dei criteri da seguire, fossero anche semplicemente quelli di anzianità e di merito. O reputiamo di dover lasciare a questo organo la più ampia ed assoluta libertà ?

CACCIATORE. Onorevole Valiante, vorrei farle un esempio pratico. Quando ella - che è un valoroso ed apprezzato magistrato - avrà conseguito la promozione a magistrato di cassazione, per quale motivo non dovrebbe poter aspirare ad esercitare una funzione direttiva ?

MUSOTTO. Il criterio del merito deve essere contemperato con quello della anzianità. L'anzianità è indispensabile, quando si tratta di funzioni direttive.

MANCO. Inoltre, per certi aspetti, l'anzianità finisce per diventare merito.

CACCIATORE. Certamente; però a volte l'adozione di questo criterio può anche avere risvolti negativi.

VALIANTE, *Relatore*. Non avrei difficoltà a ritirare il mio articolo aggiuntivo 2-*ter*, constatato il prevalente orientamento della Commissione. Faccio soltanto osservare che tale articolo aggiuntivo contiene una disposizione che non credo possiamo ignorare. Si tratta di quella contenuta nell'ultimo comma, in base alla quale fino a quando non siano stati destinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

Si prevede infatti che, a seguito dell'entrata in vigore della legge, vi saranno da ottocento a mille magistrati in queste condizioni. Vogliamo precisare che essi, per il momento, continueranno ad esercitare le attuali funzioni ? O invece dobbiamo rimanere nei limiti della proposta originaria presentata dall'onorevole Di Primio, la quale - come ho già detto - riguardava soltanto la modifica di talune disposizioni di legge, e non l'adozione di una nuova normativa ?

Pertanto, modifico il mio articolo aggiuntivo 2-*ter*, sostituendolo con la seguente formulazione:

ART. 2-*ter*.

Destinazione dei magistrati di cassazione.

Fino a quando non siano destinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

PRESIDENTE. Sta bene.

DI PRIMIO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 2-*ter*.

SABADINI. Anche noi ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo 2-*ter*, e ci riserviamo di presentare, sull'argomento, un ordine del giorno.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come i membri della Commissione sanno, il Governo ha presentato un suo articolo aggiuntivo, leggermente diverso da quello dell'onorevole Valiante, ma che ha in comune con quello l'indicazione dei criteri per l'assegnazione delle funzioni in oggetto.

Il Governo, però, prende atto della tesi sostenuta da più parti, nell'ambito della Commissione, secondo cui è opportuno che la proposta di legge rimanga nei termini più confacenti alla sua formulazione iniziale.

VALIANTE, *Relatore*. Ma la formulazione iniziale della proposta di legge Di Primio riguardava solamente la modifica di alcune disposizioni di legge! Non si trattava di una nuova disciplina organica, come quella che sta invece risultando a seguito della discussione nell'ambito della nostra Commissione.

Debbo purtroppo constatare che si continua ad insistere su affermazioni che ritenevo superate.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credevo di aver capito che l'intenzione del proponente fosse quella di adeguare la normativa vigente al dettato costituzionale, sostituendo il Consiglio superiore della magistratura alla commissione di scrutinio.

VALIANTE, *Relatore*. Non credo che abbiamo perduto tempo esaminando ed approvando, dall'inizio della discussione della proposta di legge fino ad ora, le varie disposizioni!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quindi, per restare entro quell'ordine di idee cui ho dianzi accennato, il Governo accede anch'esso a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2-*ter* ed accetta il nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 2-*ter* del relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno - preannunciato da parte comunista - con cui si raccomanderebbe al Governo di porre allo studio l'adozione di certi criteri per l'assegnazione delle funzioni di cassazione, mi riservo di esprimere il parere nella sede opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*ter* presentato dal relatore, nella nuova formulazione accettata dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 2-*ter* resta pertanto così formulato:

ART. 2-*ter*.

Destinazione dei magistrati di cassazione.

Fino a quando non siano destinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*quater*.

Rinuncia alla nomina.

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di cassazione, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

VALIANTE, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo disciplina la possibilità di rinunziare alla nomina a magistrato di cassazione. Si tratta di un principio che ha sempre avuto posto nel nostro ordinamento, tanto che è stato inserito nella legge del 1966 nota sotto il nome di « legge Breganze ».

Non mi sembra, d'altra parte, che si possa disconoscere al magistrato, nominato consigliere di cassazione, la facoltà di rinunziare alla nomina per rimanere nella condizione precedente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa disposizione riguarda strettamente i magistrati che rinunciano alla nomina?

VALIANTE, *Relatore*. Sì; è identica ad una norma contenuta nella « legge Breganze ».

PRESIDENTE. L'onorevole Di Primio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, alternativo rispetto all'articolo 2-*quater* del relatore:

ART. 2-*quater*.

« La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

DI PRIMIO. Lo ritiro, esprimendo un giudizio favorevole sull'articolo aggiuntivo 2-*quater* del relatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo Valiante 2-*quater*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quater* del relatore, accettato dal Governo, di cui ho dato precedente lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*quinquies*.

Concorso per esami.

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto per un solo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, e limitatamente a sei posti.

Al concorso possono partecipare i magistrati che, al 31 dicembre 1971, abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 1-*ter*.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esami sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo di dover insistere su questo articolo aggiuntivo, se non altro in considerazione del diritto acquisito da parte di coloro che, avendo raggiunto l'anzianità richiesta, possono partecipare all'esame previsto dall'ordinamento vigente. Il concorso è mantenuto solo per un anno: faccio rilevare che la « legge Breganze » manteneva il concorso addirittura per due anni.

Quando ho svolto la mia relazione, il collega Castelli mi ha chiesto perché limitavo a sei i posti per il concorso. Io posso fare anche a meno di indicare il numero dei posti; ho l'impressione che, se esso venisse calcolato secondo la legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarebbe addirittura superiore.

DI PRIMIO. Bisognar far riferimento ai posti disponibili in cassazione.

VALIANTE, *Relatore*. Ho l'impressione che, sulla base degli 800 posti, in relazione a quelli disponibili, il numero dei posti da riservare al concorso sarebbe superiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo Valiante 2-*quinquies*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e limitatamente a sei posti ».

Poiché l'onorevole Castelli è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-*quinquies*, alternativo rispetto a quello del relatore:

ART. 2-*quinquies*.

Concorso per esami.

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto per un solo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, e limitatamente a sei posti.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esami di cui al presente articolo sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esami sono collocati nel ruolo

prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posti di magistrato di cassazione indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, o previsto nei precedenti commi è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo aggiuntivo presentato dal Governo non fa altro che ampliare quello presentato dall'onorevole Valiante.

GUIDI. Quanti sarebbero i posti in riferimento alla legge precedente?

VALIANTE, *Relatore*. Non saprei dirlo. La norma dice che possono partecipare tutti i magistrati, dopo cinque anni dalla nomina.

CACCIATORE. Siamo d'accordo per limitare la norma ad un anno e ad un determinato numero di posti: se ci riportiamo alla legge precedente, aboliamo tutti i princìpi che abbiamo affermato fino ad oggi.

GUIDI. Siamo contrari all'articolo aggiuntivo 2-*quinquies*, per una serie di considerazioni. Innanzitutto, con la proposta di legge in discussione si vengono a creare molti magistrati di cassazione e non c'è bisogno di aggiungerne altri attraverso il concorso. Il vero problema è quello della utilizzazione di questo ingente numero di magistrati di cassazione: con l'articolo in discussione aggraveremmo la situazione.

Debbo anche affermare che la norma in discussione è contraria al criterio che abbiamo voluto instaurare con la proposta di legge Di Primio: il periodo di anzianità costituisce un elemento che svaluta l'iniziale impostazione, basata invece su una preparazione spesso libresca.

Per tali ragioni riteniamo che sia da respingere il principio dell'ammissione per concorso. Mi è parso di cogliere qualche perplessità nello stesso relatore: dato il suo scrupolo, egli sarà sensibile alle mie argomentazioni, soprattutto perché la norma rischia, per la necessaria limitazione ad un anno, di riferirsi ad un gruppo ristretto di magistrati di cassazione. Noi, invece, abbiamo sempre rifiutato di approvare delle norme che si riferissero a casi e ad attese ben precise. Siamo, quindi, contrari alla possibilità di ammissione attraverso concorso.

DI PRIMIO. Condivido le considerazioni svolte dal collega Guidi. Tuttavia, dal punto di vista strettamente giuridico, non si può contestare che esiste una aspettativa legittima, che merita di essere presa in considerazione, da parte di coloro che erano in condizione di sostenere un concorso e di ottenere, quindi, l'esercizio delle funzioni di magistrato di cassazione. Tale aspettativa deve essere soddisfatta nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, senza riduzioni e senza ampliamenti, in modo che non si possa arrivare alle conclusioni cui è pervenuto il collega Guidi. Esse mi sembrano perfettamente logiche, in quanto si tratterebbe di favorire cinque o sei persone, mentre le aspettative debbono essere garantite nei limiti della legge vigente.

Pertanto faccio mio il subemendamento Castelli, riferendolo tuttavia all'articolo aggiuntivo del Governo, che assorbe quello del relatore.

VALIANTE, *Relatore*. Nel mio articolo aggiuntivo non solo si è ridotto ad un anno dopo l'entrata in vigore della legge il termine per il concorso a magistrato di cassazione, ma si è introdotta una limitazione dei posti. Ora, l'onorevole Di Primio mi fa osservare che il numero di sei posti potrebbe essere tanto eccessivo quanto troppo limitato.

Pertanto non ho difficoltà ad accettare il subemendamento Di Primio volto alla soppressione di quest'ultimo inciso. Accetto anche l'articolo aggiuntivo del Governo, rimettendomi tuttavia alla Commissione per quanto concerne l'ultimo comma del testo governativo riguardante l'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posti di magistrato di cassazione che viene equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Si presenta infatti a questo proposito il problema dei magistrati dichiarati idonei nei precedenti concorsi. Chi è stato infatti valutato favorevolmente da una commissione di esami può ritenere di esserlo anche ai fini della promozione a consigliere di cassazione?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta il subemendamento Di Primio ed insiste sul suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Date le perplessità del relatore relativamente all'ultimo comma dell'ar-

ticolo aggiuntivo proposto dal Governo ritengo opportuno che esso sia votato per divisione.

Pongo in votazione il subemendamento Di Primio, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

GUIDI. Dichiaro che i deputati del gruppo comunista voteranno contro l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies* del Governo.

CACCIATORE. Anche i deputati del gruppo del PSIUP voteranno cntro l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies* del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi sei commi dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, con la modifica testé approvata, accettati dal relatore.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo Valiante 2-*quinquies* è assorbito dalle precedenti votazioni.

L'articolo 2-*quinquies* risulta pertanto così formulato:

ART. 2-*quinquies*.

Concorso per esami.

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto per un solo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esami di cui al presente articolo sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esami sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posti di magistrato di cassazione indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, o previsto nei precedenti commi è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Il relatore, onorevole Valiante, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*sexies*.

Scrutini in corso.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di cassazione; continua, invece, lo espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole, di cui ai commi precedenti, sono nominati magistrati di cassazione con decorrenza agli effetti giuridici dal compimento di cinque anni dalla nomina a magistrato di appello, ed agli effetti economici dal giorno successivo alla data in cui risulta nominato magistrato di cassazione l'ultimo magistrato già promosso per effetto delle norme precedentemente in vigore.

VALIANTE, *Relatore*. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Primio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, alternativo rispetto a quello Valiante:

ART. 2-*sexies*.

Dalla data di entrata in vigore di questa legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato

di Corte di cassazione; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista all'articolo 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Cassazione con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1.

La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma ed ai magistrati che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore di questa legge sono stati nominati magistrati di cassazione.

DI PRIMIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, alternativo rispetto a quello Valiante:

ART. 2-*sexies*.

Scrutini in corso.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di cassazione; continua, invece, lo espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore dalla magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato, sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole, di cui ai commi precedenti, sono nominati magistrati di cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1, ed agli effetti economici dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

VALIANTE, *Relatore*. Accetto l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo in quanto ritengo che meglio possa risolvere quelle preoccupazioni di ordine finanziario che nella mia proposta si prospettano assai rilevanti, e ritiro il mio articolo aggiuntivo 2-*sexies*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*sexies* proposto dal Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Valiante, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*septies*.

Magistrati non scrutinati precedentemente.

I magistrati che, per qualsiasi motivo, non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione, pur avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

In caso di valutazioni favorevoli, la loro nomina a magistrato di cassazione decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo magistrato di cui all'articolo precedente.

VALIANTE, *Relatore*. Il mio articolo aggiuntivo 2-*septies* riguarda i magistrati che, pur avendone l'anzianità, non si sono presentati agli scrutini (perché consapevoli di non aver svolto lavori sufficienti, perché sottoposti a procedimento disciplinare o perché colpiti da censura): oggi essi, con la semplice decorrenza dei sette anni, potrebbero essere favoriti. Per questa ragione, proponiamo – il Governo e il sottoscritto – che nel caso di giudizio sfavorevole o di partecipazione tardiva allo scrutinio, la nomina non debba decorrere dal compimento del settimo anno, ma da una data posteriore a quella dei magistrati che siano stati promossi nello stesso scrutinio.

MANCO. Nel testo governativo, si dice « per qualsiasi motivo »: ci possono essere altri casi.

CACCIATORE. Ci può essere anche il motivo di non volersi spostare da una determinata sede.

VALIANTE, *Relatore*. La mia opinione è che chi non ha partecipato ad uno scrutinio, pur potendo farlo, *imputet sibi*.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-*septies*, alternativo rispetto a quello del relatore Valiante:

ART. 2-*septies*.

Magistrati non scrutinati precedentemente.

I magistrati che, per qualsiasi motivo, non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione, pur avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

In caso di valutazione favorevole, la loro nomina a magistrato di cassazione decorre agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianiprevista dall'articolo 1, ed agli effetti economici dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo articolo aggiuntivo si illustra da sé.

DI PRIMIO. Il primo comma è pleonastico. Al secondo comma si sancisce un qualcosa che non possiamo accettare, perché si dice che in caso di valutazione favorevole, la nomina a consigliere di cassazione decorre, agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianità di sette anni, ed agli effetti economici dall'entrata in vigore della presente legge, salvo il diritto ad una decorrenza anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

VALIANTE, *Relatore*. Questo è il testo proposto dal Governo: io insisto sull'articolo aggiuntivo che ho presentato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto la formulazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e ritiro l'articolo aggiuntivo 2-*septies* del Governo.

VALIANTE, *Relatore*. Il mio articolo aggiuntivo, in sostanza, dice che chi non ha partecipato agli scrutini per sua colpa, non può avere una anzianità superiore a quella degli altri: gli si dà una anzianità inferiore di un giorno.

DI PRIMIO. Viene sconvolto il criterio dell'anzianità. Debbo aggiungere che, se adottiamo un criterio di privilegio nei confronti di questa categoria, altre chiederanno altrettanto.

CATALDO. Il primo comma dell'emendamento presentato dal Governo deve essere considerato superfluo. In questo caso si fa riferimento all'articolo 1, che abbiamo già approvato, per cui è richiesta la valutazione ai fini della nomina di magistrato di cassazione; se tale valutazione non è stata effettuata per qualche motivo, è evidente che deve esserlo. Non sorge, quindi, alcun problema: siamo nell'ambito delle norme che abbiamo già approvato.

PAPA. La formulazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Valiante è diversa.

CACCIATORE. Il primo comma è pleonastico.

CATALDO. Per quanto riguarda il secondo comma, sono valide le perplessità dell'onorevole Di Primio.

VALIANTE, *Relatore*. Il primo comma in effetti è superfluo: è stato scritto in questo modo, per non formulare un periodo lunghissimo. Con il primo e il secondo comma si intende disciplinare il caso di quei magistrati che non si sono presentati agli scrutini, pur potendo farlo. Se un magistrato, che ha venti anni di anzianità e che non si è mai presentato a scrutini per motivi di ordine disciplinare, per ragioni familiari, perché non si riteneva maturo, si dovesse presentare a questo scrutinio insieme con un altro che ha soli 7 anni di anzianità, dovrebbe ottenere una nomina decorrente da quando non si è presentato allo scrutinio. In conclusione, se non disciplniamo il problema, rischiamo di favorire colui il quale non si è presentato per sua colpa. Quando meno, è giusto attribuire ad entrambi la stessa anzianità.

MANCO. Dovrebbero essere presi in considerazione i casi nei quali un magistrato non si è presentato per forza maggiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*septies* presentato dal relatore Valiante, accettato dal Governo, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*octies*.

Decorrenza delle nomine precedenti

Per i magistrati di cassazione già nominati per effetto delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nomina decorre, ai soli effetti giuridici, dal compimento di sette anni dalla loro nomina a magistrato di appello, ferma restando ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della magistratura all'entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto disposto nel precedente comma, la nomina dei magistrati di cassazione vincitori del concorso per esami decorre, ai soli effetti giuridici, dal compimento di tre anni dalla loro nomina a magistrato di appello.

Subordinatamente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*octies*.

Decorrenza delle nomine precedenti

La decorrenza delle nomine a magistrato di cassazione, conferite per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1. è anticipata, ai soli effetti giuridici, di anni tre.

Rimangono ferme ad ogni effetto le collocazioni nel ruolo di anzianità della magistratura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

In nessun caso coloro che hanno conseguito la nomina a magistrato di cassazione per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge possono essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di cassazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi articoli aggiuntivi si illustrano da soli.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, alternativo rispetto a quelli del Governo.

ART. 2-*octies*.

Decorrenza delle nomine precedenti

Per i magistrati di cassazione già nominati per effetto delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nomina decorre, ai soli effetti giuridici, dal compimento di cinque anni della loro nomina a magistrato di appello.

A tale fine, la loro nomina a magistrato di appello si considera avvenuta alla data - se più favorevole - da cui sarebbe decorsa per ciascuno di loro, se ad essi si fosse potuta applicare la legge 25 luglio 1966, n. 570.

In ogni caso, la nomina di coloro che abbiano partecipato tardivamente allo scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione o che abbiano riportato giudizio sfavorevole in precedenti scrutini, non può avere decorrenza anteriore a quella degli altri magistrati che siano stati promossi nello stesso scrutinio.

VALIANTE, *Relatore*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.

La prima ipotesi dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo corrisponde al mio, ma comporta una serie di spese. Nella seconda ipotesi, si stabilisce che restano ferme le collocazioni nel ruolo di anzianità; però la nomina di coloro che hanno più di sette anni di anzianità, cioè dei vecchi magistrati di cassazione, viene anticipata di tre anni, ai soli effetti giuridici.

Accetto pertanto l'articolo aggiuntivo 2-*octies* del Governo, nella formulazione subordinata.

CACCIATORE. Questa norma non è in contrasto con la deliberazione della Commissione che ha respinto il precedente articolo aggiuntivo ?

PRESIDENTE. Non vi è contrasto, si tratta di disposizioni aventi diverso oggetto.

DI PRIMIO. Con la proposta di legge in esame si tende a creare una normativa nuova, in base alla quale sarà instaurata una diversa scala di valutazione per la selezione dei consiglieri di cassazione. Coloro che sono stati promossi magistrati di cassazione sulla base della vigente normativa (che postulava una diversa scala di valori) non possono, pertanto, accampare alcun diritto al riguardo. Non c'è que-

stione di diritti quesiti, come avviene nel caso di coloro che hanno maturato l'anzianità richiesta per partecipare al concorso per esami: per questi ultimi, infatti, si è provveduto a stabilire, con disposizione transitoria, l'effettuazione di un concorso sulla base delle norme attualmente vigenti. Ma nel caso in esame la situazione è diversa: qui si crea una nuova normativa e si fanno nascere nuovi diritti. Coloro i cui diritti sono stati regolati dalla vecchia disciplina, non possono accampare alcuna pretesa.

VALIANTE, *Relatore*. Il collega Di Primio sembra ignorare che il Parlamento ha approvato, e continuerà ad approvare, una serie di leggi per migliorare la situazione di coloro che, essendo ricaduti sotto l'impero di normative superate, non hanno potuto fruire dei benefici concessi dalle nuove e più favorevoli disposizioni che hanno sostituito le precedenti.

A parere del collega, dunque, un magistrato che è stato promosso magistrato di cassazione, sulla base della « vecchia » normativa, poniamo dopo quindici anni dalla sua nomina a magistrato d'appello, dovrebbe trovarsi nella stessa situazione di un altro magistrato che venga promosso, sulla base della nuova normativa, dopo soli sette anni dalla nomina in appello. Ma siccome, come ho detto, il Parlamento non ha mai consentito con un tale criterio, sembra opportuno approvare una norma che si propone di attribuire, ai magistrati promossi secondo la vigente disciplina, un vantaggio di tre anni, ai soli fini giuridici: si tratta, a mio avviso, di una doverosa considerazione.

MANCO. Ma non viene riconosciuto ai magistrati promossi secondo le vigenti norme un vantaggio di carriera pari alla maggiore anzianità nel grado di appello ?

VALIANTE, *Relatore*. Facciamo un esempio concreto. Un determinato magistrato è stato promosso sulla base della vecchia normativa, che richiedeva tredici anni di anzianità in grado di appello. Successivamente un altro magistrato viene promosso, sulla base delle nuove norme, che prescrivono un'anzianità di soli sette anni.

MANCO. In questo caso, il primo magistrato non ha un vantaggio di carriera di sei anni sul secondo ?

VALIANTE, *Relatore*. No. Anzi, secondo l'onorevole Di Primio non dovrebbe avere alcun vantaggio. Secondo l'articolo aggiuntivo che si discute, dovrebbe avere un vantaggio, se non di sei, quanto meno di tre anni.

MANCO. Mi asterrò dalla votazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinunzia alla prima delle formulazioni alternative dell'articolo aggiuntivo 2-*octies;* pongo quindi in votazione, nella formulazione subordinata, tale articolo aggiuntivo, di cui ho già dato lettura, accettato dal relatore.

(*È respinto*).

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*novies*.

Ordine di collocamento in ruolo

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avverrà nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esami, magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, magistrati valutati favorevolmente ai sensi della presente legge.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che il mio articolo aggiuntivo non abbia bisogno di illustrazione. Può darsi però che esso, a seguito delle deliberazioni testé adottate dalla Commissione, diventi per certi verso superfluo.

PRESIDENTE. Intende ritirarlo, onorevole Valiante ?

VALIANTE, *Relatore*. No, signor Presidente: insisto per la votazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Valiante 2-*novies*, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Benedetti, Iotti Leonilde, Guidi, Sabadini, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*decies*.

I magistrati vengono collocati a riposo all'età di sessanta anni.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo Benedetti sia inammissibile, perché riguarda un argomento (collocamento a riposo dei magistrati) che esula completamente dall'oggetto in discussione, cioè la disciplina delle nomine.

GUIDI. Non siamo d'accordo sull'inammissibilità del nostro articolo aggiuntivo.

CACCIATORE. Non mi pronuncio sulla inammissibilità; faccio però osservare che il principio affermato mi sembra discutibile, in quanto a sessanta anni un magistrato è ancora in grado di esercitare le sue funzioni, ed anzi ha acquisito una maturità che non poteva avere quando era più giovane.

GUIDI. Ritengo invece che il principio contenuto nell'articolo aggiuntivo da noi proposto debba essere affermato e difeso. Pertanto insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i presentatori dell'articolo aggiuntivo di ritirarlo. Avverto che, in caso contrario, dovrei sottoporre alla Presidenza della Camera la questione relativa alla proponibilità dell'articolo stesso.

GUIDI. Il principio dell'inammissibilità è gravissimo, ed abbiamo sempre evitato di affermarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, vi sono elementi che mi inducono a propendere per una valutazione di inammissibilità di questo articolo aggiuntivo. È un discorso che è stato fatto in precedenza nel corso di questa discussione: anche in quel caso ho affermato che avrei sottoposto al Presidente della Camera la questione circa la proponibilità.

GUIDI. Mi dispiace, perché torniamo su argomenti che ritenevo superati. Tutti siamo stati concordi, in occasione della discussione sull'emendamento Valiante, nel riconoscerne l'ammissibilità.

PRESIDENTE. La decisione presa nei riguardi del problema posto dall'articolo aggiuntivo Valiante è risultata diversa: non siamo entrati nel merito dell'ammissibilità o meno, ma abbiamo semplicemente respinto ogni ingerenza estranea sul giudizio che la Commissione Giustizia avrebbe dato in maniera completamente autonoma.

GUIDI. Ricordo che abbiamo ritirato l'eccezione di ammissibilità; ricordo anche che è stata richiamata la necessità di non costituire un pericoloso precedente.

La questione dell'ammissibilità è stata discussa anche nella seduta precedente: ricordo un suo intervento di notevole interesse, che mi ha indotto a riflettere. Il problema non è tanto di inammissibilità, ma di accordo fra le varie parti circa l'impegno di mantenere la discussione in sede legislativa. Semmai, potrebbe scattare il congegno del ritiro dell'assenso alla discussione in sede legislativa.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema si pone in termini diversi. Nella precedente seduta abbiamo parlato di confini della competenza assegnata dal Presidente della Camera: non possiamo andare al di là del contenuto della proposta di legge Di Primio ed altri. Siamo fuori tema, se vogliamo trattare del collocamento a riposo.

GUIDI. Ritiriamo l'emendamento Benedetti, non perché pensiamo che sia inammissibile (sarebbe una autolimitazione della Camera, se non intervenisse a legiferare su aspetti sui quali ritiene opportuno legiferare), ma per favorire la sollecita approvazione della proposta di legge. Diversamente, non avrebbe senso la discussione che stiamo facendo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Guidi. L'articolo aggiuntivo 2-*decies* Benedetti ed altri è ritirato.

Gli onorevoli Lospinoso Severini e Pietro Micheli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*undecies*.

È riconosciuto utile agli effetti della presente legge il periodo prestato dai magistrati dell'ordine giudiziario nei ruoli di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

LOSPINOSO SEVERINI. Il servizio prestato presso il Consiglio di stato e la Corte dei conti è riconosciuto esplicitamente da una legge. L'articolo aggiuntivo si illustra quindi da sé.

MUSOTTO. Non rientra nello schema della proposta di legge.

VALIANTE, *Relatore*. C'è stata l'intesa in Commissione di proporlo come norma finale. In un primo tempo si pensava di discuterne in

occasione dell'articolo 1: in tal caso si sarebbe applicato alle norme dei consiglieri di cassazione e non anche a quelle dei consiglieri di appello.

MICHELI PIETRO. Si tratta di correggere una omissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Guidi ha ritirato il suo articolo aggiuntivo. Invito l'onorevole Lospinoso Severini a ritirare il suo: la questione potrà essere affrontata con un'autonoma proposta di legge.

LOSPINOSO SEVERINI. Aderiamo all'invito del Presidente e ritiriamo l'articolo aggiuntivo 2-*undecies*.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'articolo 3, ultimo della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

Copertura della spesa.

All'onere che la presente legge comporta, determinato in lire 338 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

VALIANTE, *Relatore*. Questo emendamento intende recepire le osservazioni della Commissione Bilancio, assicurando un'adeguata copertura finanziaria.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nei principî ispiratori, l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Guidi, Sabadini, Benedetti, Cataldo, Morvidi hanno presentato il seguente ordine del giorno, già svolto:

La Camera,

preso atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Sabadini 2-*ter*,

invita il Governo

a valutare la necessità e l'urgenza di contribuire a promuovere l'integrazione della proposta di legge Di Primio con un'iniziativa legislativa che disciplini i criteri per l'esercizio delle funzioni, tenendo presente, tra le soluzioni, quelle dirette a garantire, nella continuità, il periodico rinnovamento della Corte di cassazione.

L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che, a seguito del ritiro degli articoli aggiuntivi inerenti al conferimento delle funzioni, il problema dovrà essere riconsiderato in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario,

fa voti al Governo

perché contribuisca in detta sede a che vengano considerati, per il conferimento delle funzioni di consigliere di cassazione, i criteri di preparazione, di attitudine, di capacità dei magistrati e l'idoneità all'esercizio delle funzioni medesime.

LOSPINOSO SEVERINI. Lo do per svolto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guidi, Valiante e Di Primio hanno presentato il seguente ordine del giorno, già svolto:

La Camera,

ritenuto che non è opportuno distogliere, per quanto possibile, i magistrati dalle funzioni giudiziarie, il che coinvolge anche e soprattutto questioni di autonomia del giudice nei confronti dell'esecutivo,

invita il Governo

a studiare il problema ed a proporre coerenti soluzioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo accetto senza riserve.

GUIDI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questa proposta di legge, per dimostrare, da un lato, il suo favore nei confronti di una legge che, per alcuni versi, è meritevole di considerazione, dall'altro, per testimoniare il disappunto verso la creazione di un numero considerevole di magistrati la cui utilizzazione appare incerta. Con ciò noi vogliamo manifestare il nostro dissenso alla maggioranza che non è stata capace di esprimere una linea politica definita.

PRESIDENTE. Il nuovo testo della proposta di legge sarà trasmesso alla Commissione Bilancio per richiedere su di esso un nuovo parere. Se il parere sarà favorevole, si provvederà alla votazione finale a scrutinio segreto.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge nn. 503, 703, 793, 1174, 1378 e 1821, previsto al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, avrà luogo nell'« aula dei gruppi », in modo da consentire al pubblico ed alla stampa di seguire i lavori.

Sospendo pertanto la seduta sino alle 18.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 18.

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503; Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703; Brizioli n. 793; Darida n. 1174; Iotti Leonilde ed altri n. 1378; Guidi ed altri n. 1821, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri; Ruffini e Martini Maria Eletta; Brizioli; Darida; Iotti Leonilde ed altri; Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Riprendiamo l'esame dei seguenti articoli aggiuntivi, tra loro alternativi, accantonati nella seduta di ieri.

L'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Spagnoli è così formulato:

ART. 43-*bis*.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

L'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Pietro Micheli è del seguente tenore:

ART. 43.-*bis*.

L'articolo 164 del codice civile è abrogato.

CASTELLI, *Relatore.* L'accantonamento era stato chiesto al fine di un più approfondito esame. Sciogliendo, in questo momento, la riserva, dichiaro di essere senz'altro favorevole al primo alinea dell'articolo aggiuntivo Spagnoli (che opera un radicale capovolgimento della impostazione di cui al primo comma del vigente articolo 164 del codice civile), in quanto rientra nella logica del sistema che abbiamo configurato. Sono invece uno poco esitante di fronte al secondo alinea, che riporta, sia pure con diversa formulazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 164 in parola. Tuttavia, superando le mie perplessità, do la mia adesione – anche se non con convinzione piena – anche al secondo alinea, e quindi all'intero articolo aggiuntivo del collega Spagnoli.

Questa adesione comporta, ovviamente, la preghiera all'onorevole Micheli di ritirare il suo articolo aggiuntivo, che è più limitato rispetto a quello dell'onorevole Spagnoli, in quanto propone, puramente e semplicemente, di abrogare la norma attuale; se l'emendamento fosse accolto, si verrebbe a creare un vuoto nella disciplina della materia. La proposta dell'onorevole Spagnoli, invece, contiene una nuova disposizione, che sostituisce quella dell'attuale codice.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, accoglie l'invito del relatore?

MICHELI PIETRO. Sì, signor Presidente, e ne illustro brevemente le ragioni. Con il mio articolo aggiuntivo (interamente soppressivo della disposizione del codice) tendevo ad estendere quel regime di rigorose formalità (atto pubblico) previsto dall'articolo 43 del testo unificato per le mutazioni delle convenzioni anche alle ipotesi delle simulazioni. Con l'articolo aggiuntivo Spagnoli, che si propone di modificare il vigente articolo 164 del codice, ma sostanzialmente ricalca in certa parte le disposizioni di quello, si ammette invece la possibilità che le controdichiarazioni

vengano fatte in forma diversa dall'atto pubblico. Mi sembrava che un maggior rigore non sarebbe stato in contrasto con il regime che si voleva istituire, tenuto conto che si è già superato il concetto della immutabilità.

Comunque, alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore, e soprattutto per la considerazione che la formulazione del collega Spagnoli fa cadere ogni preoccupazione di ordine costituzionale, accedo senz'altro a ritirare il mio articolo aggiuntivo.

CACCIATORE. A me sembra che l'articolo 43-*bis* proposto dal collega Spagnoli sia sostanzialmente superfluo. Infatti, una volta ammessa l'azione per simulazione, è chiaro che chi promuove tale azione deve fornire la prova, in base al principio secondo cui *onus probandi incumbit ei qui dicit.*

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il parere del Governo non si discosta eccessivamente da quanto affermato dall'onorevole Cacciatore; tuttavia si osserva che il primo alinea dell'articolo aggiuntivo Spagnoli non fa altro che dare forma legislativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1970. Quanto al secondo alinea, esso riproduce il secondo comma del vigente articolo 164 del codice civile, con una lieve modificazione, che non ritengo (e desidererei averne conferma dal proponente) importi una sostanziale difformità. Infatti, mentre nel testo dell'articolo aggiuntivo Spagnoli si dice che le controdichiarazioni scritte « possono avere effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute », l'articolo 164, secondo comma, del codice afferma che le medesime controdichiarazioni « possono avere effetto limitatamente a coloro tra i quali sono intervenute ». Ritengo che il concetto sia identico.

SPAGNOLI. Esattamente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si può concludere, allora, che l'articolo aggiuntivo Spagnoli si limita a recepire legislativamente la sentenza n. 188 del 1970 della Corte costituzionale, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 164 del codice civile. Per questi motivi il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Spagnoli 43-*bis*, accettato dal relatore e dal Governo.

CACCIATORE. Dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 43-*bis* Spagnoli.

(*È approvato*).

L'articolo 43-*bis* resta pertanto così formulato:

ART. 43-*bis*.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di patrimonio ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta di ieri l'articolo 44 è stato accantonato e l'articolo 45 è stato approvato.

Do lettura dell'articolo 46:

« L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Del fondo patrimoniale ».

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo 46 riguarda unicamente la modifica dell'intestazione della sezione II. Nel codice del 1942 la sezione seconda era intitolata: « Del patrimonio familiare »: noi abbiamo ritenuto opportuno regolamentare in questa parte del codice civile il fondo patrimoniale, dal momento che abbiamo abrogato gli articoli relativi al patrimonio familiare, sopprimendo tale istituto.

MORVIDI. Sono molto perplesso nell'accettare la nuova intitolazione. Quando si parla di un fondo, in italiano ci si riferisce ad un immobile, e non ad una serie di mobili, altrimenti sarebbe « fondi ».

Il fatto che le disposizioni del patrimonio familiare, così come era regolato nel vecchio codice, siano state abrogate e sostituite da altre, non mi pare che possa giustificare la diversa intitolazione, anche perché, pur essendo state abrogate alcune disposizioni, la sostanza dell'istituzione del patrimonio familiare sussiste.

Capisco la preoccupazione di non ripetere nella nuova disposizione sul diritto di famiglia un istituto che era tipico del codice fasci-

sta, ma abbiamo la possibilità di intitolarlo con maggiore adeguatezza al compito che il fondo patrimoniale ha. Possiamo dire: « Del patrimonio della famiglia »; oppure: « Dei beni patrimoniali familiari ». In questo modo comprenderemmo beni immobili e mobili che costituiscono il cosiddetto fondo patrimoniale. Propongo di sostituire in tal senso la formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « Del fondo patrimoniale », *con le altre*: « Del patrimonio della famiglia ».

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore è spiacente di non poter condividere l'assunto dell'onorevole Morvidi. In materia di terminologie, le opinioni possono essere varie: è più questione di gusti, che di princìpi giuridici. A me pare di poter affermare che l'espressione « fondo » sia da tutti accolta non nel senso del linguaggio volgare ma di quello giuridico e che questa sede stia ad indicare esattamente sia i beni immobili sia i mobili. Alla Camera, fra l'altro, si sta discutendo una legge sui « fondi » di investimento.

MORVIDI. In quel caso si tratta di « fondi ».

CASTELLI, *Relatore*. Mi sembra che una espressione quale « patrimonio » possa lasciar sorgere il dubbio che il nuovo istituto abbia qualcosa in comune con il precedente; perciò per colmare eventuali lacune nelle disposizioni relative al fondo contenute nella legge che stiamo elaborando, si potrebbe far ricorso a princìpi delle vecchie norme sul patrimonio.

La dizione « beni » mi pare inaccettabile, per cui mi permetto di insistere sul testo del Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo condivide le preoccupazioni esposte dal relatore e concorda.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 46.

La sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è soppressa.

Poiché i presentatori di questo emendamento sono assenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Morvidi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 47:

ART. 47.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 167. – *Costituzione del fondo patrimoniale*. — Ciascun coniuge o un terzo possono costituire, per atto pubblico o per testamento, un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili o immobili, a sostenere i pesi del matrimonio.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo riguarda la costituzione del fondo patrimoniale e stabilisce che ciascun coniuge o un terzo possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni mobili o immobili a sostenere i pesi del matrimonio. Mi sembra che la dizione sintetizzi con esattezza gli elementi fondamentali: è necessario che vi sia una persona all'interno o all'esterno della famiglia) la quale destina alcuni beni al raggiungimento di una determinata finalità (sostenere i pesi del matrimonio).

Ci troviamo di fronte, ripeto, ad un istituto radicalmente diverso dalla dote e dal patrimonio familiare previsti dalla normativa attualmente in vigore.

SPAGNOLI. Vorrei sottoporre all'attenzione del relatore la opportunità di aggiungere un secondo alinea all'articolo 47, riportando l'attuale terzo comma dell'articolo 167, circa le modalità di costituzione del fondo patrimoniale. Quest'ultimo ha una ragione particolare, vale a dire che determinati beni non siano sottoponibili ad esecuzione; oppure, che siano posti dei limiti alla loro alienazione. Io credo che la costituzione del fondo o la destinazione di beni ad esso debbano avvenire per atto pubblico.

CASTELLI, *Relatore*. Propongo di dire: « La costituzione può avvenire anche durante

il matrimonio »; è inutile ripetere altre espressioni contenute nell'alinea precedente.

SPAGNOLI. È un fatto puramente formale, ma insisterei sulla migliore comprensibilità della formulazione, così come è oggi contenuta nel terzo comma dell'articolo 167 rispetto a quella proposta dal relatore.

CASTELLI, *Relatore*. Potrei accettare la proposta formulata dall'onorevole Spagnoli, se venisse eliminata l'incoerenza con il primo alinea.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho obiezioni da sollevare. Per quanto riguarda la forma, forse è opportuno fondere tutto in un unico alinea: « Ciascun coniuge o un terzo, per atto pubblico o per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili o immobili, a sostenere i pesi del matrimonio ».

MORVIDI. Sono d'accordo.

CASTELLI, *Relatore*. Il mio tentativo era analogo a quello del rappresentante del Governo. Non posso quindi non essere d'accordo con il nuovo emendamento del Governo. Mi permetto di consigliare l'aggiunta di un altro alinea: « La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« Ciascun coniuge o un terzo possono costituire, per atto pubblico o per testamento, un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili e immobili, a sostenere i pesi del matrimonio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Il relatore Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente alinea:

« La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio ».

CASTELLI, *Relatore*. L'emendamento, che si illustra da sé, è correlato a quello del Governo.

MICHELI PIETRO. Gli emendamenti presentati cambiano il concetto ispiratore della norma, che voleva semplicemente stabilire che il fondo patrimoniale potesse essere costituito anche per testamento. Gli emendamenti, infatti, introducono un terzo nelle convenzioni matrimoniali, allargandone il concetto già approvato dalla Commissione.

Con ciò non ho voluto esprimere un parere contrario, ma ho voluto solo aprire una problematica.

REALE ORONZO. Vorrei far osservare all'onorevole Micheli che le sue perplessità non sono del tutto fondate: come egli ben sa, sia per atti *mortis causa*, sia per atti tra vivi, i beneficiari della liberalità possono anche rifiutarla. Nel caso al nostro esame, pertanto, i coniugi hanno la possibilità di non accettare la successione testamentaria.

CACCIATORE. Esprimo parere contrario all'emendamento proposto dal Governo.

CASTELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo ed insisto sul mio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore Castelli e raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo del primo alinea, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, aggiuntivo di un secondo alinea, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 47, nel seguente testo modificato:

ART. 47.

L'articolo 167 del codice civile e sostituito dal seguente:

« ART. 167. - *Costituzione del fondo patrimoniale*. — Ciascun coniuge o un terzo possono costituire, per atto pubblico o per testamento, un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili o immobili, a sostenere i pesi del matrimonio.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 48:

ART. 48.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 168. - *Impiego ed amministrazione del fondo.* — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

I beni costituenti il fondo patrimoniale sono amministrati congiuntamente dai coniugi ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 48 del testo del Comitato ristretto disciplina l'impiego e l'amministrazione del fondo patrimoniale, stabilendo innanzitutto, al primo alinea, che la partecipazione ad esso può non essere paritaria per i due coniugi, anche se in linea genrale la proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi. I frutti dei beni costituenti il fondo sono in ogni caso però impiegati esclusivamente per i bisogni della famiglia; i beni devono sempre essere amministrati congiuntamente dai coniugi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo alinea, sostituire la parola: « altrimenti » *con la parola*: « diversamente »:

Sostituire il terzo alinea con il seguente:

« L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. Gli emendamenti del Governo propongono due modifiche al testo del Comitato ristretto: al primo alinea si sostituisce alla parola « diversamente » la parola « altrimenti »; al terzo alinea si richiama la comunione legale quale istituto a cui si deve fare riferimento nel regolare l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale.

A mio parere questi emendamenti rendono il testo base meglio rispondente ai princìpi contenuti nel provvedimento in esame, e pertanto mi dichiaro favorevole alla loro approvazione.

REALE ORONZO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su un problema (apertosi nella seduta di ieri in sede di esame dell'articolo concernente la soppressione dell'istituto della dote) che si ripresenta con una certa complessità nell'ambito dell'istituto che stiamo discutendo.

Non intendo, con le osservazioni che mi accingerò a fare, sottoporre alla Commissione delle modifiche formali, vorrei semplicemente evidenziare una tematica che è suscettibile di considerazione.

Con l'articolo 45, approvato ieri, abbiamo voluto sopprimere un istituto da noi tutti ritenuto inconciliabile con l'attuale visione del regime patrimoniale dei coniugi: la costituzione di beni in dote. Orbene, l'articolo 47 stabilisce che ciascun coniuge o un terzo possono costituire un fondo patrimoniale destinato a sostenere i pesi del matrimonio, introducendo nuovamente la possibilità, da parte di un genitore o di un qualsiasi parente della sposa, ad esempio, di attribuire la proprietà di un bene mobile o immobile all'altro coniuge, eludendo perciò il divieto disposto dall'articolo 45.

CACCIATORE. Credo che debba essere soppresso il secondo alinea dell'articolo 48, perché il concetto è già stato affermato nell'articolo precedente. Mentre in questo articolo diciamo: « I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia », nell'articolo precedente abbiamo affermato che i beni che costituiscono il fondo sono destinati a sostenere i pesi del matrimonio.

SPAGNOLI. Mi rendo conto dell'osservazione formulata dall'onorevole Reale. Per parte mia, pongo il problema sulla possibilità di stabilire una convenzione diversa all'atto della costituzione del fondo, nel senso che la proprietà non spetti ad entrambi i coniugi, ma ad uno, piuttosto che all'altro. La questione della proprietà assume rilievo soprattutto in tema di cessazione del fondo. Nel nuovo testo dell'articolo 171 del codice si prevede che, se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglmento della comunione legale, la quale stabilisce che le quote di proprietà siano divise per metà, salvo che non

vi siano apporti particolarmente rilevanti da parte di uno dei coniugi, nel qual caso si può chiedere una sistemazione diversa nei limiti di un terzo e di due terzi.

Se questa è la situazione, c'è una contraddizione con il fatto di attribuire la proprietà dei beni destinati al fondo patrimoniale ad uno solo dei coniugi. Per una ragione di coerenza e per recepire le osservazioni formulate dall'onorevole Reale, sono del parere di togliere al primo alinea l'inciso « salvo che non sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione ». Capisco che questo può costituire una remora psicologica notevole, soprattutto per i beni conferiti da terzi. In questo modo, però, l'istituto del fondo patrimoniale acquista una sua caratteristica assai più netta e più precisa, il che eviterebbe quelle rassomiglianze con l'istituto della dote, ricordate dall'onorevole Reale.

Io pongo una prospettiva, senza formulare per ora un emendamento concreto: chiedo che si approfondisca maggiormente la questione e si valuti l'opportunità di togliere l'inciso. In questo senso, c'è un'ampia disponibiltà da parte mia e del mio gruppo.

GRANZOTTO. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Spagnoli, salvo ad accogliere il suo suggerimento di approfondire la questione. Ieri avevo espresso il dubbio che l'istituto della dote, cacciato dalla porta, rientrasse dalla finestra, con la formulazione dell'articolo 48. Se vogliamo cautelarci contro la reintroduzione dell'istituto della dote, occorre eliminare l'inciso « salvo che sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione », rendendo l'istituto del fondo patrimoniale perfettamente coerente con le sue finalità.

CAVALIERE. Mi rendo conto delle perplessità che sono affiorate e delle osservazioni che sono state formulate dai colleghi che mi hanno preceduto. Ci dobbiamo rendere conto che, eliminando l'inciso, rendiamo vana la norma della costituzione del fondo patrimoniale. Infatti nessun terzo – vorrei dire nemmeno il coniuge che dispone di beni patrimoniali – costituirà questo fondo di garanzia per la vita economica della famiglia. La preoccupazione che l'istituto della dote possa riemergere attraverso l'articolo 168 non deve, quindi, prendere il sopravvento.

Dobbiamo decidere se vogliamo rendere operante l'istituto del fondo patrimoniale, oppure se vogliamo abolirlo. Io penso che si possa trovare la maniera di conciliare il contenuto nel nuovo testo dell'articolo 171 del codice con quello dell'articolo 168, ma non penso che si possa eliminare l'inciso di cui si parla.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, sopprimere le parole:

« salvo che sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione ».

SPAGNOLI. L'emendamento si illustra da sé.

CASTELLI, *Relatore*. Debbo fare un richiamo all'attuale normativa per mettere in evidenza che gli elementi negativi della dote, che avevamo abbondantemente censurato, non sono reintrodotti da questa disposizione, né riemergono attraverso il conferimento di beni non affidati paritariamente ai coniugi da parte di un terzo. Avevamo criticato il fatto che il marito divenga proprietario oggi dei beni mobili appartenenti alla dote, e che abbia un potere discrezionale nella gestione e la facoltà di aspettare un anno, prima di restituire i beni immobili, dal momento in cui è sciolto il matrimonio, che possa restituire i beni mobili nello stato in cui si trovano o, se deteriorati, non restituirli affatto. In sostanza, abbiamo censurato la mancanza di parità fra i coniugi, per l'esistenza di disposizioni tutte a favore del marito.

Mi sembra eccessivo immaginare una reviviscenza dell'istituto della dote, soltanto perché i beni del fondo possono provenire da un terzo. Non mi sembra sia questa la questione fondamentale. Essenziale è invece l'eliminazione delle disparità di trattamento. D'altra parte, non codifichiamo nessun obbligo di costituire il fondo patrimoniale: se la struttura legislativa sarà giudicata inidonea, i cittadini non ricorreranno all'istituto. Il relatore, a questo punto, pur avendo delle perplessità nei confronti dell'emendamento Spagnoli, ritiene che esso non implichi serie conseguenze negative e si rimette alla Commissione.

CAVALIERE. L'onorevole Spagnoli ha proposto di approfondire la questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo alinea.

CACCIATORE. Rinuncio a svolgerlo.

CASTELLI, *Relatore*. Sono dolente di dover esprimere parere contrario all'emendamento Cacciatore. In verità, io non considero superflua la disposizione che si vuol sopprimere, in quanto esprime un concetto diverso da quello contenuto nell'articolo 47, testé approvato. In base a quest'ultima disposizione, infatti, si stabilisce, puramente e semplicemente, che i beni costituenti il fondo patrimoniale sono destinati « a sostenere i pesi del matrimonio »; la disposizione di cui al secondo alinea dell'articolo 48, invece, fissa le modalità di uso dei frutti dei beni in questione, escludendo il reinvestimento.

CACCIATORE. Nell'articolo 47 si parla dei « pesi del matrimonio », e nell'articolo 48 dei « bisogni della famiglia ». Mi sembra che i due concetti si identifichino.

CASTELLI, *Relatore*. I pesi del matrimonio possono essere sostenuti anche non prelevando i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale, e attuando una capitalizzazione progressiva. Poiché non è nostro intendimento creare una moderna « manomorta », riteniamo di escludere tale possibilità: a questo, appunto, tende la disposizione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 48. Indubbiamente si tratta di una tesi opinabile, tuttavia non si può affermare che la disposizione discussa sia superflua, in quanto non coincide affatto, per le ragioni illustrate, con quella di cui all'articolo 47.

SPAGNOLI. Ritengo di dover insistere sull'emendamento da me proposto, soprattutto perché penso che sia necessario operare un coordinamento tra il sistema della cessazione del fondo patrimoniale, così come previsto dall'articolo 51 del testo unificato, e quello della proprietà dei beni costituenti il fondo stesso. Sarebbe, a mio avviso, assai grave, tanto da snaturare, in certa misura, l'istituto da noi regolato, la possibilità che, al momento della cessazione del fondo – ipotesi per la quale sono state previste particolari norme, che tra l'altro attribuiscono la proprietà dei beni anche ai figli – esistesse una precostituzione di proprietà a favore di uno dei coniugi, piuttosto che dell'altro.

Ritengo quindi che sia necessario pervenire ad una situazione di completa parità, anche sotto il profilo in esame: mi rendo conto, ovviamente, dei pericoli e delle remore che un tale indirizzo potrà comportare in vista della destinazione al fondo di certi beni; ma ritengo che sia indispensabile che colui il quale fornisce i beni sia consapevole del fatto che questi vengono attribuiti alla famiglia che si viene costituendo. Se qualcuno desidera conferire dei beni con modalità e per finalità diverse, potrà utilizzare altri strumenti (ad esempio farà una donazione); quello che importa è che tutti comprendano qual è la *ratio* dell'istituto del fondo patrimoniale. In questo quadro, è evidente che lo stesso genitore che conferisce dei beni al fondo deve sapere che detti beni vengono attribuiti alla famiglia che si costituisce, e non ad uno dei coniugi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel corso del dibattito che si è testé sviluppato sull'articolo 48 non mi sembra siano emersi elementi tali da giustificare una impostazione diversa da quella che il Governo ha suggerito. Credo di poter affermare che sostanzialmente, da parte di tutti coloro che sono intervenuti, si vuole la stessa cosa: ma proprio in vista del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, meglio di tutto risponde la formulazione presentata dal Governo.

Per questi motivi il Governo insiste sui suoi emendamenti ed esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli al primo alinea dell'articolo 48, soppressivo delle parole: « salvo che sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione », sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione, mentre il Governo ha espresso parere contrario.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo alinea, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Onorevole Cacciatore, insiste per la votazione del suo emendamento, soppressivo del secondo alinea, non accettato dal relatore né dal Governo?

CACCIATORE. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente, pur rimanendo convinto delle mie ragioni.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del terzo alinea, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'intero articolo.

CASTELLI, *Relatore*. Voterò a favore dell'articolo 48, così come risulta dall'approvazione dei due emendamenti presentati dal Governo. Questo non significa che io non mi renda conto (e con me anche altri colleghi) dell'importanza delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Spagnoli. Mi sembra però che il correttivo, cui lo stesso collega Spagnoli si è riferito, e che è contenuto nel testo dell'articolo, elaborato dal Comitato ristretto, che disciplina le modalità di assegnazione dei beni al momento della cessazione del fondo, sia tale da tranquillizzare, sotto questo riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48 nel suo complesso che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta del seguente tenore:

ART. 48.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 168. - *Impiego ed amministrazione del fondo*. — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 49:

ART. 49.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 169. - *Alienazione dei beni del fondo*. — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono, durante il matrimonio, alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione del tribunale, concessa in camera di consiglio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

ART. 49.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 169. - *Alienazione dei beni del fondo*. — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità ed utilità evidente ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 49 disciplina le alienazioni dei beni del fondo. Al riguardo in seno al Comitato ristretto si è discusso ampiamente, nell'intento di conciliare due diverse esigenze. Il problema, infatti, è quello di garantire la destinazione a favore della famiglia dei beni costituenti il fondo patrimoniale, senza impedire del tutto, nel contempo, ogni attività commerciale ad essi relativa.

Il Comitato ha ritenuto di elaborare la formulazione di cui il Presidente ha dato lettura. Ad essa il Governo propone un emendamento interamente sostitutivo, che differisce dal nostro testo nei seguenti punti: eliminazione delle parole « durante il matrimonio »; precisazione di talune modalità di ordine procedurale; limitazione delle possibilità di alienazione ai soli casi di necessità e utilità evidente.

Per ciò che attiene alla prima delle modifiche in questione, ritengo di esprimere parere favorevole, in quanto sembra opportuno che i vincoli previsti sussistano non soltanto durante il matrimonio, ma anche - ad esempio - durante lo stato di vedovanza (anzi, in quest'ultimo caso, l'intervento del tribunale per l'autorizzazione, quando esistano figli minori, appare particolarmente giustificato).

Accetto altresì la precisazione relativa alla autorizzazione all'alienazione, da concedersi dal tribunale con provvedimento emesso in camera di consiglio.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, sono preoccupato per la proposta di limitare la concessione dell'autorizzazione ai soli casi di ne-

cessità ed utilità evidenti. Ho l'impressione, infatti, che una formulazione di questo tipo condurrebbe ad una interpretazione giurisprudenziale in forza della quale l'autorizzazione verrebbe concessa soltanto nei casi in cui l'alienazione si dimostrasse necessaria per la famiglia e contemporaneamente utile economicamente, cioè quasi mai. Vorrei prospettare al rappresentante del Governo, qualora ritenesse di insistere sulla sua posizione, l'opportunità quanto meno di sostituire l'espressione: « necessità ed utilità evidente », con l'altra « necessità od utilità evidente ». La presentazione disgiuntiva delle due condizioni eviterebbe di subordinare l'autorizzazione alla vendita all'accertamento tanto della necessità quanto dell'utilità economica. Se si mantiene la formula governativa, sarebbe facile prevedere che ben difficilmente il tribunale autorizzerà l'alienazione.

REALE ORONZO. Sono d'accordo con questa preoccupazione; però la sola « utilità » è poco.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione ».

CAVALIERE. Una volta che il fondo patrimoniale è amministrato da entrambi i coniugi, essi hanno senso di responsabilità per la conservazione del fondo stesso e per l'amministrazione in genere: è da ritenere che anche l'alienazione, l'accensione di obbligazioni o altri vincoli sui beni costituenti il fondo rispondano a tale senso di responsabilità. Voler subordinare questi atti successivi alla autorizzazione prevista nell'atto di costituzione potrebbe essere pregiudizievole. Non si dovrebbero avere preoccupazioni, in quanto si richiede necessariamente il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli, l'autorizzazione del tribunale. In casi di vera necessità, potremmo togliere ai coniugi la possibilità di disporre del fondo patrimoniale, con il senso di responsabilità e con le garanzie che ci vengono dal consenso e dall'autorizzazione del tribunale.

REALE ORONZO. L'articolo dice proprio questo. C'è l'ipotesi che l'atto di costituzione non autorizzi certi atti; in tal caso, si dovrà far ricorso al tribunale, con il consenso di entrambi i coniugi e non dei terzi, naturalmente.

CAVALIERE. Se non è previsto nell'atto di costituzione, non si possono alienare i beni del fondo patrimoniale.

REALE ORONZO. In questo caso, i beni del fondo patrimoniale si possono alienare con il consenso di entrambi i coniugi e l'autorizzazione del tribunale nel caso che ci siano figli.

CAVALIERE. A seguito di questi chiarimenti, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

CACCIATORE. Sono d'accordo con l'osservazione del relatore. Del resto, nell'attuale articolo 170 del codice sono previste proprio le due ipotesi, distinte l'una dall'altra in due commi diversi. È necessario che i due presupposti siano disgiunti.

SPAGNOLI. Sono contrario all'emendamento presentato dal Governo, relativamente alla formulazione « nei soli casi di utilità evidente ». Io lascerei il testo del Comitato ristretto, cioè: « con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o utilità evidente ». A me sembra che una eventuale valutazione del tribunale possa avere come punto di riferimento tutta una serie di esigenze, che non è il caso di codificare. In altri termini, si può lasciare alla valutazione del tribunale l'accettazione o meno della richiesta motivata, che i coniugi, in presenza di figli minori, avanzano per ottenere l'autorizzazione all'alienazione.

PRESIDENTE. Il relatore Castelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Sostituire le parole: « nei soli casi di necessità ed utilità evidente » *con le parole*: « nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore è disposto ad accettare l'emendamento del Governo a condizione che si sostituisca l'ultima frase « nei soli casi di necessità ed utilità evidente » con la frase « nei soli casi di necessità od utilità evidente ». Devo infatti osservare che le considerazioni del Governo, pur avendo una loro logica, mal si conciliano con la realtà esistente nel nostro Paese. Non credo di dimostrarmi irrispettoso nei confronti della magistratura se affermo che, nel caso venisse re-

spinto il mio subemendamento, ben poche autorizzazioni verrebbero rilasciate.

MICHELI PIETRO. Sono favorevole al subemendamento proposto dall'onorevole Castelli e condivido le sue considerazioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono lieto che il relatore Castelli abbia concordato sull'opportunità di sopprimere l'inciso « durante il matrimonio », che non si concilierebbe con le caratteristiche del fondo, il quale deve poter durare anche dopo lo scioglimento del vincolo, allorché vi sono dei figli minori.

Mi compiaccio con l'onorevole Cavaliere per il ritiro del suo emendamento, che, oltre a costituire un pericolo per l'interpretazione che giustamente ha dato l'onorevole Reale, avrebbe rappresentato una ulteriore remora alla costituzione del fondo.

Debbo insistere sull'emendamento presentato dal Governo e sulla formula congiunta, non su quella alternativa: l'autorizzazione del tribunale nel caso che ci siano figli minori deve essere concessa soltanto nel caso in cui ci sia una necessità e una utilità evidente.

Noi dobbiamo fornire all'autorità giudiziaria un metro il più possibile sicuro per stabilire i motivi che possono giustificare l'autorizzazione alla alienazione. Dobbiamo anche evitare, per la necessaria difesa e tutela del fondo, che l'autorizzazione, in difetto di qualsiasi presupposto che la legittimi, possa essere concessa o negata *ad libitum* del tribunale. Per questa ragione, mi sembra più opportuna la formulazione del Governo, che restringe la fascia discrezionale del tribunale.

Questo, nell'interesse della permanenza del fondo patrimoniale, soprattutto se ci sono figli minori. Se i motivi della necessità e utilità non sussistono, concedere l'autorizzazione mi sembra un attentato alla stabilità del fondo patrimoniale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Dalla discussione sugli emendamenti è emersa l'opportunità di votare l'emendamento del Governo per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento governativo, accettata dal relatore, che sostituisce la prima parte dell'articolo, sopprimendo le parole: « durante il matrimonio ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, non accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento governativo, con la modifica testé introdotta, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 49, nel seguente testo modificato:

ART. 49.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 169. - *Alienazione dei beni del fondo*. — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 50:

ART. 50.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 170. - *Esecuzione sui beni e sui frutti*. — L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 50 concerne l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi e dispone che essa non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In sostanza questo articolo è la logica conseguenza della struttura del fondo patrimoniale.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 170. - *Esecuzione sui beni del fondo*. — I beni del fondo patrimoniale non rispondono delle obbligazioni personali dei singoli

componenti la famiglia, ma soltanto di quelle contratte per i bisogni della famiglia medesima ».

MORVIDI. Ritengo che il mio emendamento risponda ad una esigenza di oggettività in quanto è più giusto che i beni del fondo non rispondano delle obbligazioni personali dei singoli componenti della famiglia, ma soltanto di quelle contratte per i bisogni della famiglia stessa.

CASTELLI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario alla formulazione dell'articolo 50 contenuta nell'emendamento Morvidi, ed insisto, sul testo del Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morvidi.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 50.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 51:

ART. 51.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 171. - *Cessazione del fondo*. — La destinazione del fondo termina a seguito dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli, la cessazione del fondo è omologata dal tribunale, che può dettare norme per l'amministrazione dei beni del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo, il terzo ed il quarto alinea con il seguente:

« Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tal caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre la cessazione totale o parziale del fondo, così che i figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, nel presentare il suo emendamento, è stato mosso dalla considerazione che la formulazione adottata dal secondo alinea del testo del Comitato ristretto è suscettibile di apparire contraddittoria.

Infatti, una volta che il fondo è cessato, appare incompatibile dettare delle norme per l'amministrazione dei beni, che si giustifica soltanto con la permanenza del fondo stesso. Poi, il terzo comma del testo elaborato dal Comitato introduce un principio inconsueto, se non contrario al nostro ordinamento, in quanto attua l'espropriazione dei beni - che appartengono sempre ai coniugi, anche se destinati a favore dei figli - inserendo quasi una successione *inter vivos*. Pur prevedendo una possibilità di cessazione del fondo, anche in presenza di figli minori, si è preferito ipotizzarla solo in caso di morte del coniuge proprietario dei beni costituenti il fondo stesso, sussistendo ragioni di necessità e di utilità evidenti, con l'attribuzione ai figli maggiorenni della quota di legittima. Questa formulazione sembra al Governo, oltre che più equa, più rispondente all'attuale ordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« Se vi sono figli, il tribunale detta norme per l'amministrazione del fondo, salvo che ne dichiari la cessazione ».

MORVIDI. Il mio emendamento tende a stabilire che, qualora vi siano figli, il tribunale detta le norme per l'amministrazione del fondo, salvo che ne dichiari la cessazione. Sono pervenuto a questa formulazione, che si discosta da quella del Comitato ristretto, in quanto io sono dell'opinione che nonostante l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio la famiglia continui ad esistere poiché essa è costituita non solo dai coniugi, ma an-

che dai figli. Il fondo è destinato a sostenere la famiglia, e quindi non capisco per quale motivo i figli non debbano essere presi in considerazione. Il mio emendamento, ripeto, tende a disporre che il tribunale detti norme per l'amministrazione del fondo patrimoniale, salvo che, tenuto conto delle particolari circostanze, non ne dichiari la cessazione. In caso contrario mi sembra che il fondo verrebbe ad essere costituito esclusivamente nell'interesse dei coniugi e non della famiglia, della quale fanno parte anche i figli.

CASTELLI, *Relatore*. Debbo ricordare che noi abbiamo introdotto volutamente un istituto anomalo rispetto alla sistematica attuale del codice civile, istituto che l'onorevole Pennacchini ha definito una forma *sui generis* di eredità tra vivi, in quanto noi facciamo riferimento in particolare alla ipotesi - regolamentata nel primo alinea - dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riteniamo che in questa situazione particolare gli interessi dei figli non siano sufficientemente garantiti dalla legge sul divorzio approvata dal Parlamento, e che pertanto sia necessario ricorrere ad altre misure per tutelare - in conformità al dettato costituzionale - la parte più debole nel rapporto familiare, cioè i figli. Mi rendo conto che questo istituto presenta caratteri di novità rispetto alla normativa generale, ma non riesco ad individuare quale principio dell'ordinamento osti al suo accoglimento. Devo quindi insistere sulla proposta. Tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal collega Morvidi, mi pare si possa pervenire ad una redazione dell'articolo che introduca tra il primo ed il secondo alinea del testo del Comitato una disposizione conforme al secondo alinea dell'emendamento governativo, a mio giudizio per questa parte valido e meritevole di approvazione.

Per il resto non modificherei il testo del Comitato ristretto, e sono quindi contrario all'emendamento Morvidi.

SPAGNOLI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla importanza di questo istituto che, innegabilmente, presenta degli aspetti abbastanza nuovi. In sostanza, in questo articolo si afferma che la destinazione del fondo termina a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (non so se sia il caso di aggiungere dell'annullamento).

Ora, per quanto riguarda il problema della proprietà dei beni, dell'amministrazione e della durata del fondo, io sono contrario al fatto che il fondo stesso duri al di là dello scioglimento del matrimonio, in quanto ritengo che, anche in presenza di figli minori, ciò sia molto difficile. Facciamo un'ipotesi. Due coniugi sono entrambi proprietari di beni; qualora decidano di divorziare, il fondo deve rimanere intatto sino a quando, ad un certo momento, non si attui un'amministrazione congiunta da parte dei due coniugi divorziati, in base a norme dettate dal tribunale. A mio avviso non si tratta di un caso semplice e di facile soluzione. La soluzione migliore sarebbe quella di attribuire, già in sede di destinazione del fondo, una parte di questo anche ai figli. Cioè, l'istituto non è strutturato in modo tale che chi era proprietario ritorni proprietario: ma esiste la possibilità che una parte dei beni facenti parte del fondo patrimoniale venga destinata in proprietà od in godimento ai figli. Evidentemente, se questi sono maggiorenni, saranno in grado di provvedere alla amministrazione dei beni ricevuti: mentre in caso contrario a questa provvederà il genitore cui siano stati affidati i figli minori. Quindi, ripeto, la concezione del fondo che duri anche al di là dello scioglimento del matrimonio a mio giudizio - sotto il profilo strutturale - non è valida, in quanto nel momento in cui cessa la famiglia, a causa dello scioglimento del matrimonio, cessa anche la destinazione del fondo, che non riguarda solo i figli, ma la famiglia nel suo complesso. A questo punto il problema dei figli giuridicamente viene inquadrato sotto un profilo nuovo, in quanto si configura la possibilità di attribuire ai figli stessi la proprietà di una parte dei beni costituenti in fondo: ed in questo caso l'amministrazione dei beni sarà diversamente regolata a seconda che i figli siano maggiorenni o minorenni. Quindi, accettare la formulazione proposta dall'emendamento governativo e dallo emendamento Morvidi a mio avviso significa creare un profondo contrasto con la natura stessa dell'istituto che riguarda gli oneri del matrimonio e quindi l'esistenza della famiglia nel suo complesso, come nucleo vivo ed esistente, che non può sopravvivere allo scioglimento del matrimonio. Questo evento, infatti, costituisce un trauma per la famiglia e porta di per sé anche alla cessazione della destinazione del fondo stesso. Quindi, la soluzione prevista dal Comitato ristretto resta, a prescindere dall'opportunità di talune correzioni formali, la più valida. Credo invece che costituirebbe motivo di profonda confusione e fonte di equivoci non indifferenti la soluzione che prevede il mantenimento in vita del fondo pa-

trimoniale dopo lo scioglimento o annullamento del matrimonio.

MORVIDI. Ma questa soluzione sarebbe opportuna, qualora vi fossero figli minori.

SPAGNOLI. Noi prevediamo, in questo caso, di attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

MICHELI PIETRO. Mi pare che il tema in esame sia talmente importante e delicato da meritare una attenta meditazione.

Vorrei ricordare che, approvando l'articolo 48, abbiamo stabilito che la proprietà dei benti costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente disposto nell'atto di costituzione. Ciò significa che nell'atto di costituzione può essere disposto che la proprietà dei beni in parola sia di un coniuge singolo o anche di un terzo: quindi può essere, ad esempio, il costituente, il quale si sia limitato a vincolare i beni al fondo, riservandone però la proprietà.

Se la mia premessa è esatta, pongo alla Commissione l'invito a voler meditare sull'ultimo e penultimo alinea dell'articolo che stiamo discutendo.

Il penultimo alinea, infatti, prevede che una quota dei beni di fondo può essere, in caso di cessazione, attribuita in proprietà ai figli. Si dovrebbe però specificare a quali specie di beni tale disposizione si riferisce: se, infatti, si tratta di beni appartenenti ad un terzo, mi sembra assai difficile realizzare, con una disposizione d'imperio, il loro trasferimento in proprietà ad altri soggetti.

Analogamente, si dovrebbe precisare che la norma di cui al quarto ed ultimo alinea dell'articolo (sulla quale il relatore si è detto favorevole) è applicabile nel caso che i beni appartengano ai coniugi o ad uno di essi, e non nel caso che siano di proprietà di un terzo.

PRESIDENTE. Ma i beni in parola sono destinati al fondo patrimoniale.

MICHELI PIETRO. Il vincolo di destinazione è cosa diversa dalla titolarità della proprietà.

CASTELLI, *Relatore*. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ai coniugi: ciò è detto esplicitamente nell'articolo 48, che abbiamo approvato.

MICHELI PIETRO. Questo è vero, però nella disposizione che ella ha citato è precisato che può essere diversamente stabilito nell'atto di costituzione. Ciò vuol dire che ci si può accordare affinché la proprietà rimanga al terzo.

CASTELLI, *Relatore*. Mi permetto precisare che l'interpretazione data all'articolo 48 dall'onorevole Micheli non coincide con quella risultante dal dibattito svoltosi sull'argomento. L'inciso cui il collega si riferisce (contenuto già nel testo del Comitato e modificato solo formalmente da un emendamento del Governo) ha lo scopo di precisare che è possibile una partecipazione non paritaria dei coniugi alla proprietà del fondo, e non è diretto, in alcun caso, a consentire che il fondo resti di proprietà di un terzo. Pertanto, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Micheli non hanno ragione di sussitere.

MICHELI PIETRO. Quando si dice che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente disposto, non si può intendere che la partecipazione alla proprietà dei beni in parola, da parte dei coniugi, è di norma paritaria, ma può essere stabilita in misura diversa: questa interpretazione è, infatti, abbastanza discutibile. In ogni caso, è evidente che la formulazione dell'articolo 48, così come è stato poc'anzi approvato, rischia di dar luogo a dubbi notevoli di interpretazione: tanto più se si pensa che il fondo patrimoniale viene a sostituire un altro istituto, quello del patrimonio familiare, in ordine al quale è prevista la possibilità che i beni che ne formano l'oggetto appartengano al terzo.

Sarebbe dunque opportuno un chiarimento, nel testo dell'articolo 48. Ma, poiché a questo punto della discussione non è più possibile presentare emendamenti su tale argomento, il problema ritengo che debba spostarsi alla fase del coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, dopo le parole: « dello scioglimento » *inserire le seguenti*: « o dell'annullamento ».

SPAGNOLI. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. È già stato unanimemente affermato il proposito di procedere, al termine della discussione degli articoli, a numerose correzioni di forma e di coordinamento del testo prima della votazione finale. Comunque, per quanto attiene alle proeccupa-

zioni manifestate dall'onorevole Micheli, il discorso va riportato alla formulazione dell'articolo 48 approvato dalla Commissione, dopo un ampio dibattito al quale hanno partecipato diversi esponenti delle varie parti politiche. La discussione, come ricordiamo, ebbe per oggetto l'ipotesi di una partecipazione paritaria o meno dei coniugi alla proprietà del fondo patrimoniale, sempre partendo dal presupposto che la proprietà stessa spetta solo ai coniugi e mai ad un terzo. Forse la dizione usata non è del tutto congrua, e si porrà un problema in sede di coordinamento; mi sembra però difficile trarre, dal complesso dei lavori preparatori, un'interpretazione quale quella indicata dall'onorevole Micheli.

Detto questo, ribadisco il mio parere favorevole alla prima parte dell'emendamento governativo, nei limiti già precisati, ed accetto l'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ringrazia il relatore per l'adesione data alla prima parte del suo emendamento, che accetta di modificare nel senso richiesto dal relatore stesso. Pertanto il secondo alinea dell'articolo 51 verrebbe sostituito dal seguente:

« Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tal caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo ».

Il Governo accetta l'emendamento Spagnoli; è invece contrario all'emendamento Morvidi, per le ragioni già esposte, ed insiste, infine, per la votazione anche della seconda parte del proprio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Morvidi, insiste sul suo emendamento, non accettato dal relatore né dal Governo?

MORVIDI. Insisto, signor Presidente.

MANCO. Desidero intervenire per dichiarazione di voto. Sono perfettamente d'accordo sul criterio che informa l'emendamento in questione, e pertanto voterò a favore. Debbo sottolineare che si tratta di una questione di grande rilievo ed importanza sul piano di principio. Infatti, secondo la linea che ispira questo emendamento, una volta che il matrimonio sia stato sciolto o ne siano cessati gli effetti civili, l'amministrazione del fondo patrimoniale deve continuare, qualora vi siano dei figli: di fronte a codesta regola, l'eccezione è rappresentata dalla cessazione del fondo, omologata dal tribunale. In tal modo viene rovesciato il criterio che sta a base del testo unificato e di quello presentato dal Governo, che prevedono, invece, la cessazione del fondo come ipotesi normale, nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e soltanto come ipotesi eccezionale la possibilità che l'amministrazione del fondo continui a favore dei figli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morvidi.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nella parte sostitutiva del secondo alinea, accettata dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento governativo, sulla quale il relatore si è espresso sfavorevolmente.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'articolo 51, nel seguente testo modificato:

ART. 51.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 171. - *Cessazione del fondo.*

La destinazione del fondo termina a seguito dello scioglimento o dell'annullamento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tal caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 52 e 53. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 52.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 53.

L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE LEGALE.

È soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 54:

ART. 54.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177. – *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Costituiscono altresì oggetto della comunione:

a) i risparmi realizzati sui proventi del lavoro dei coniugi;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;

c) i redditi prodotti dalle imprese personali di ciascun coniuge e non immediatamente reinvestiti in esse;

d) le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti della famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 54 con il seguente:

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Articolo 177. – *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, nonché i redditi delle aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi e i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi si considerano appartenenti alla comunione se, allo scioglimento di questa, non siano stati consumati.

Non fanno parte della comunione i beni di ciascun coniuge destinati all'esercizio di una impresa, anche se questa è costituita dopo il matrimonio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo propone la eliminazione, dal novero dei beni oggetto della comunione, dei redditi di lavoro e dei risparmi su di essi realizzati, nonché dei redditi prodotti dalle imprese personali di ciascun coniuge e non immediatamente reinvestiti in esse.

Relativamente a quest'ultimo punto, infatti, si prospettano delicati problemi, primo tra essi quello dell'assoggettamento alla disciplina delle procedure concorsuali.

Appare quindi opportuno limitare la comunione ai soli redditi delle aziende a conduzione familiare con esclusione degli altri redditi di lavoro e dei frutti su di essi realizzati in quanto essi sono sottoposti alla norma che impone l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.

In tal senso è apparso opportuno mantenere la linea di principio adottata dalla proposta di legge dell'onorevole Oronzo Reale.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo alinea aggiungere le seguenti parole:

« Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

LOSPINOSO SEVERINI. L'emendamento si illustra da sé.

SPAGNOLI. Il gruppo comunista esprime parere contrario all'emendamento del Governo per quanto riguarda in particolare il problema delle aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi. Ritiene infatti che questo sia uno dei punti qualificanti ed irrinunciabili del testo del Comitato ristretto.

È favorevole invece alla seconda parte dell'emendamento governativo, che tende a precisare che la comunione legale non ha per oggetto i proventi del lavoro, appartenenti ai singoli, bensì i risparmi su di essi realizzati. Infatti, se uno dei coniugi ritiene di non volersi assoggettare a questo regime può ricorrere alla separazione dei beni. Ritengo che si debba unificare il concetto di risparmio sui proventi del lavoro dei coniugi ai frutti dei beni propri dei coniugi stessi. Cioè, a mio avviso, i frutti dei beni personali dei coniugi continuano, al pari dei proventi del lavoro, ad appartenere al singolo coniuge, ma i risparmi derivanti da questi frutti appartengono alla comunione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ciò potrebbe costituire un incentivo a non risparmiare.

SPAGNOLI. Questa è una visione pessimistica. I coniugi debbono scegliere tra il regime della separazione e il regime della comunione: il punto fondamentale è questo, perché altrimenti, nella formulazione proposta dal Governo, l'istituto della comunione non assume alcun significato, in quanto i proventi del lavoro ed i frutti dei beni vengono in considerazione solo nel momento dello scioglimento del matrimonio, purché non siano stati consumati. Si tratterebbe, quindi, di una comunione *sui generis* che a me sembra, ripeto, priva di significato. Per cui, nel momento in cui affermo la validità della scelta tra regime di separazione e regime di comunione dei beni, scelta che si attaglia a due diverse concezioni della funzione del patrimonio nella famiglia, io respingo la visione pessimistica e negativa che ciò possa costituire uno stimolo allo sperpero.

Pregherei quindi i relatori di accettare una modifica del testo del Comitato ristretto nel senso di unificare i punti *a*) e *b*) nella seguente dizione: « i proventi del lavoro dei coniugi ed i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Era prevedibile che questo articolo suscitasse un certo tipo di reazioni ed è per questo che, al regime normale costituito dalla comunione dei beni, è stato previsto di poter sostituire il regime della separazione, senza alcuna motivazione; tale scelta potrà avvenire anche dopo il matrimonio, qualora il regime della comunione ledesse i beni della famiglia o i beni dell'altro coniuge.

Io però sono dell'opinione che tutta una concezione unitaria e comunitaria della famiglia venga distrutta qualora non si riconosca alle famiglie italiane la capacità di mettere in comune i frutti del proprio lavoro, i propri risparmi: del resto, la grande maggioranza delle nostre famiglie adotta già questo metodo. Esprimo un giudizio di carattere personale, me ne rendo conto, ma io ritengo che una famiglia possa rimanere più unita realizzando una comunione anche sotto il profilo economico.

Per quanto riguarda invece le aziende a conduzione familiare operanti nel settore agricolo, artigianale, commerciale, alla cui conduzione partecipino non solo il titolare, ma anche gli altri componenti della famiglia, e nelle quali i coniugi abbiano un patrimonio personale, e dove siano presenti donne che lavorino in proprio, il regime della separazione dei beni può essere preferito al regime della comunione.

Ma c'è un altro aspetto da considerare: quello delle aziende in cui gli elementi attivi reclamino in proprio una parte di proprietà dell'azienda stessa, o, comunque, una partecipazione agli utili. Su queso tema io mi permetto di esprimere un giudizio del tutto personale: a mio parere una famiglia non può realizzare una unione solida e duratura se non sia in grado di condividere neanche l'aspetto economico della propria vita. Infatti, uno degli elementi che caratterizzano la comunità è costituito proprio dalla comunione dei beni.

Per quanto riguarda inoltre le aziende condotte dalle categorie meno abbienti, aziende che oggi vanno scomparendo, gli usi hanno stabilito una certa compartecipazione agli utili delle aziende stesse: tuttavia la nostra riforma stabilisce che il lavoro della moglie debba essere considerato equivalente a quello del marito, ma la stessa parità non è sancita tra fratello e sorella che lavorino all'interno della stessa azienda. Ma questo è un aspetto che desidero tenere separato.

Vorrei, insomma, che fosse ben chiaro che qui si viene a parlare di due concetti distinti: da una parte, cioè, si fa riferimento ai beni (oggetto di comunione) che costituiscono proventi del lavoro e dell'attività dei coniugi; dall'altra, si indica un'azienda, che si chiama infatti « azienda a conduzione familiare », nella quale prestano la loro attività entrambi i coniugi, ma che rimane ovviamente distinta dal concetto di nucleo familiare.

In sostanza il mio giudizio è che le esigenze dell'unità familiare impongono la messa in comune di tutto ciò che rientra nella sfera

dei coniugi, e quindi anche dei beni economici. Sappiamo che ogni comunità che si fondi su alti valori spirituali parte dal presupposto della comunione dei beni materiali, che da beni propri di ciascuno dei componenti diventano beni appartenenti alla comunità stessa.

Per questi motivi, sono favorevole all'articolo in discussione. È chiaro che non ho nulla in contrario a prendere in esame le varie proposte migliorative e specificative che possono essere proposte da qualunque parte; quello che mi interessa, però, è che venga rispettato lo spirito che anima la norma. Sono contraria, perciò, ad ogni formulazione che svilisca il principio che qui si vuole affermare. Mi sembra contraddittorio, infatti, parlare di unità familiare e poi non riuscire a promuoverne la realizzazione neanche relativamente a quell'elemento che, per chi crede nei valori spirituali, dovrebbe essere il meno importante.

LA LOGGIA. Parlo in particolare sullo emendamento del Governo, illustrando il quale il sottosegretario Pennacchini ha posto in luce alcune questioni che appaiono particolarmente gravi.

Una di tali questioni è quella che si riferisce alla disposizione contenuta nella lettera *d*) del testo dell'articolo 54, così come è stato elaborato dal Comitato ristretto, in base alla quale costituiscono oggetto della comunione « le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi ». Il rappresentante del Governo ha rilevato che tale norma interferisce con i principî generali che regolano la responsabilità patrimoniale, ed inoltre può porsi in contrasto – se non ho capito male – con le disposizioni generali relative alle procedure concursuali.

È chiaro, infatti, che l'azienda ha una sua vita autonoma, le cui vicende possono anche concludersi con la liquidazione ed il fallimento. Ed allora si deve rilevare che il regime della responsabilità, che inerisce alla gestione di queste aziende familiari – che possono avere per oggetto lo svolgimento di una attività agricola, commerciale o industriale – non è facilmente coordinabile con il sistema che, nel complesso delle norme formulate nel testo in discussione, regola la comunione dei beni e le azioni dei terzi sui beni oggetto della comunione medesima. Non dobbiamo dimenticare, a questo proposito, che i terzi possono agire sui beni oggetto della comunione con parecchie limitazioni, che mal si conciliano con il sistema delle responsabilità connesse con lo esercizio dell'attività aziendale.

Un secondo rilievo, anch'esso in senso favorevole alla linea proposta dal Governo, dovrei fare a proposito dell'ultimo alinea dell'articolo 54 del testo unificato, laddove si parla della considerazione da riservarsi al lavoro prestato nelle aziende a conduzione familiare. Si tratta di materia che chiaramente interferisce con altro settore del diritto, e cioè il diritto del lavoro. Il testo del Comitato ristretto dispone la partecipazione alla comunione (relativamente alle aziende in questione), da parte di altri componenti la famiglia, in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. Ciò comporta la necessità di procedere ad una stima di tale lavoro e di affrontare tutta una serie di temi che, inerendo ad altro campo della normativa giuridica, non troverebbero esatta ubicazione nella disciplina del diritto di famiglia. In realtà, la regolamentazione dei rapporti di lavoro tra familiari, con il socio d'opera o nell'ambito di una associazione (anche di fatto) cui si possa partecipare prestando la propria opera, costituisce oggetto di altra disciplina.

In sostanza, quindi, sarei molto perplesso, sia per quanto riguarda l'ubicazione delle norme in esame, sia per quanto riguarda i criteri da esse adottati per risolvere i problemi esistenti. Vorrei aggiungere che la formulazione proposta dal Governo mi sembra migliore, in quanto non dà luogo a quelle difficoltà interpretative che invece sorgono nei riguardi del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si pensi, infatti, alla disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 54 del testo unificato, che annovera tra i beni oggetto della comunione « i risparmi realizzati sui proventi del lavoro dei coniugi ». È evidente che è assai difficile, tanto sul piano economico (si ricordi il concetto economico del risparmio) quanto su quello strettamente giuridico, individuare quali sono i beni che costituiscono risparmio realizzato sui proventi del lavoro. Analoghe osservazioni vanno fatte per il punto *b*), che si riferisce ai « frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi ».

Mi sembra, insomma, che si creerebbero – accettando la formulazione del Comitato ristretto – una serie di elementi di difficile interpretazione, che probabilmente, anziché essere di aiuto, finirebbero per ostacolare la vita della famiglia.

L'istituto della comunione, in altre parole, è senz'altro auspicabile ed opportuno, però non deve essere strutturato in modo da configurare una famiglia organizzata in termini quasi aziendalistici, nella quale sia necessaria l'opera di un contabile per l'imputazione delle

spese e degli utili. Non mi pare che tutto ciò risponda a quel concetto della famiglia che apprezzabilmente sosteneva l'onorevole Martini poc'anzi.

Queste considerazioni, connesse con altre che dovrei esporre tra breve (in quanto gli stessi problemi si pongono, in maniera particolarmente complessa, in relazione all'articolo 56 del testo unificato), mi indurrebbero a proporre ai relatori ed ai colleghi una pausa di ripensamento su tale argomento, che mi sembra di estrema delicatezza per tutte le implicazioni, dirette o indirette, che esso ha con altri aspetti della materia in esame e con materie diverse.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ha tenuto presente, onorevole La Loggia, che rimane in vita l'istituto della separazione dei beni? Chi non accetta il regime della comunione, può ricorrere a quello della separazione.

LA LOGGIA. L'ho tenuto presente.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ciò vuol dire che non si fa opera di coercizione su alcuno.

LA LOGGIA. Ciò non toglie che il regime della comunione (quando viene scelto dai soggetti) deve essere disciplinato in modo da non creare inconvenienti alla vita della famiglia.

Ad ogni modo ritengo che i temi da noi affrontati richiedano una certa meditazione proprio per evitare che il regime della comunione si trasformi in una rigida contabilizzazione delle spese e delle entrate familiari.

GRANZOTTO. Desidero associarmi alle valutazioni avanzate dall'onorevole Spagnoli a proposito della lettera *d*) del testo del Comitato ristretto, relativa alle aziende a conduzione familiare, ricordando altresì un documento approvato all'unanimità dal Consiglio regionale toscano.

« Per quanto riguarda infine i rapporti patrimoniali – si legge nel suddetto documento – il Consiglio rileva la necessità e l'importanza di una riforma che affermi il principio della comunione dei beni acquisiti, risparmi, eccetera, effettuati in costanza di matrimonio, principio valido anche per le aziende a conduzione familiare ».

« Sulla necessità e positività di questa norma il Consiglio si esprime anche in considerazione della specifica realtà economico-sociale della Toscana di cui le aziende in parola costituiscono tanta parte e nelle quali la partecipazione attiva delle donne e spesso dei figli rappresenta una realtà sempre più incisiva e determinante ai fini del funzionamento della impresa ».

Come si può vedere, il Comitato ristretto ha predisposto la norma di cui alla lettera *d*) in perfetta aderenza alla realtà esistente nel paese.

PADULA. Buona parte delle cose che volevo prendere in considerazione sono state dette o sottintese nella proposta di ripensamento o di accantonamento dell'onorevole La Loggia.

Vorrei solo aggiungere – non evidentemente per contraddire lo spirito e l'intenzione che (sono perfettamente convinto) animano l'onorvole Maria Eletta Martini – che, pur rimanendo la facoltatività della scelta tra i due regimi patrimoniali, dobbiamo evitare di regolamentarli in modo così analitico, quasi che la famiglia sia una sorta di azienda, o di società, o di persona giuridica con precisi diritti e precisi doveri dei soci.

Mi preoccupo, onorevole Martini, che nel momento in cui due persone vanno a compiere una scelta quale quella matrimoniale non ci sia da parte di uno di essi (o addirittura di entrambi) la volontà di assoggettarsi ad un tipo di istituto giuridico che ha un carattere talmente vincolante da rendere poi veramente formalistica e contabilizzata la vita dell'istituto stesso.

Io credo che quella unità spirituale a cui tutti guardiamo può realizzarsi soltanto con la fiducia, con la permanenza di quei sentimenti che hanno portato ad instaurare il consenso. Se questa lealtà si indebolisce non ci sono istituti del codice che possano ricostituirla artificialmente.

Diverso è invece il problema specifico delle aziende a conduzione familiare e della equiparazione del lavoro femminile al lavoro maschile, in particolare nell'ambito dell'azienda agricola.

Abbiamo già affrontato in altra sede questo problema, ma, nel momento in cui inseriamo nel codice l'istituto della comunione dei beni, dobbiamo fare molta attenzione a non innescare meccanismi che possano un domani aumentare la potenziale litigiosità all'interno della famiglia.

MANCO. Ormai è chiaro come su questo articolo 54 si stiano sviluppando degli argomenti che non sono soltanto tecnico-giuridici,

ma sono di carattere profondamente morale, e come stranamente da un regime di separazione patrimoniale tra i coniugi e da un regime paraindividualistico coniugale stiamo passando ad un regime, non comunitario (dal punto di vista economico o morale o spirituale), ma di socializzazione, di comunistizzazione della famiglia.

Che l'onorevole Spagnoli sostenga questa tesi è perfettamente conforme a certe posizioni che sono apprezzabili dal punto di vista ideologico, anche se sono al di fuori del gruppo che rappresento. È logico che il gruppo comunista voglia conservare questa forma di marxistizzazione della famiglia. (*Commenti a sinistra e al centro*).

Cioè, io credo che la visione pessimistica sia quella enunciata dall'onorevole Spagnoli, secondo la quale solo adottando questa soluzione economica la famiglia potrebbe tranquillamente vivere, mentre qualora uno dei coniugi conservasse il minimo indispensabile, la famiglia sarebbe destinata al fallimento. Io anzi ritengo opportuna una certa separazione patrimoniale tra i coniugi, in quanto in una famiglia la capacità di risparmio di un coniuge può costituire una risorsa in un momento in cui la capacità dissipatrice dell'altro coniuge minacci seriamente il patrimonio familiare. Comunque, a mio avviso, quando esista e permanga la comunione spirituale tra marito e moglie, non sussiste un pericolo di fallimento dal punto di vista patrimoniale.

A questo punto però io mi domando se non sia il caso di rinviare l'esame di questo articolo, di accantonarlo, al fine di riflettere su questo grave ed importante problema con maggiore attenzione: pregherei quindi il Presidente di farsi interprete, eventualmente, di questa esigenza.

LOSPINOSO SEVERINI. Mi pare che non si tenga conto, nel momento in cui si avanzano queste perplessità, del fatto che il regime di comunione dei beni non è obbligatorio fra i coniugi; cioè, se nel costituire la famiglia i coniugi ritengono che tale regime sia troppo gravoso, hanno la possibilità di ricorrere al regime di separazione. Tenendo quindi presente questa alternativa contemplata nel progetto di riforma, molte delle preoccupazioni avanzate dai colleghi non avrebbero ragione di essere.

Mi sembra invece che si possa aderire alle osservazioni della collega Martini la quale – se ho ben compreso – ha sostenuto, come motivo di fondo del concetto della unità familiare e del concetto della famiglia considerata come una comunità, la necessità di inserire – non come elemento determinante della comunità stessa, ma come uno dei suoi aspetti – la possibilità di realizzare la comunione dei beni.

Dopo queste brevi osservazioni, vorrei charire meglio il significato del mio emendamento. L'ultimo comma dell'articolo 54 recita: « Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti della famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto ». Ora, io ritengo che, nel momento in cui si debba valutare il lavoro svolto dai partecipanti alla conduzione dell'azienda familiare, il lavoro della donna non debba essere valutato diversamente da quello dell'uomo.

CASTELLI, *Relatore*. Evidentemente, la replica del relatore su un argomento di tale importanza non potrà essere molto breve. Io ho ascoltato con molto interesse le valutazioni che sono state espresse da visuali spesso difformi, ma tutte animate dal proposito di collaborare alla migliore elaborazione di una norma che è fondamentale nel quadro della riforma.

Condivido quasi totalmente le osservazioni formulate nel suo intervento dalla collega Martini. Indubbiamente, se noi vogliamo che la famiglia sia una comunità vitale, dobbiamo predisporre strumenti idonei affinchè la solidarietà tra i coniugi sia piena anche sul piano economico. Evidentemente, però, dobbiamo riservare degli spazi di libertà a chi ritenga di vivere la sua vita familiare con una certa autonomia, in campo economico: appunto per tale ragione, nessuno ha proposto, in seno al Comitato ristretto, di rendere obbligatorio il regime di comunione dei beni. Nel nostro testo sono offerte alla famiglia italiana alternative rappresentate dalla costituzione del fondo patrimoniale, o addirittura dal regime di separazione dei beni. A noi sembra, però, che quando si sceglie la strada della comunione dei beni, questo regime deve essere strutturato in modo serio, non può cioè essere svuotato di contenuto sino ad assumere l'aspetto dell'istituto fumoso esistente nell'attuale ordinamento e che non ha trovato pratica applicazione.

Sappia l'onorevole Manco, che ha parlato di comunistizzazione della famiglia italiana, che una seria comunione dei beni è ammessa da tempo dalla legislazione dei paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Fatta questa precisazione, voglio valutare in modo particolare l'emendamento proposto dal Governo e le proposte susseguenti.

Debbo dare atto all'onorevole sottosegretario che alcune sue perplessità hanno fondamento e, soprattutto per ciò che attiene alla prima parte dell'articolo, meritano l'attenta considerazione della Commissione.

Sulla linea indicata dal Governo si è sviluppato l'intervento dell'onorevole La Loggia, al quale debbo dare atto che i suoi rilievi sulla difficoltà di definire, in termini giuridici, gli elementi che sono indicati, con una certa indeterminatezza, nella lettera *a*) e nella lettera *b*) dell'articolo 54 del testo unificato, hanno indubbia giustificazione. Non ho, perciò, alcuna difficoltà ad accettare la prima parte dell'emendamento del Governo, considerandola sostitutiva appunto delle lettere *a*) e *b*) del testo elaborato dal Comitato ristretto.

È necessario però chiarire che in effetti l'oggetto reale della controversia non è tanto rappresentato da problemi di miglior definizione tecnico-giuridica di determinate disposizioni, quanto piuttosto dalla considerazione di quell'istituto fondamentale che è stato richiamato dai colleghi Martini, Spagnoli e Lospinoso Severini, e che emerge dal punto *d*) e dal terzo alinea della norma in esame.

Sotto questo aspetto, debbo precisare che la norma proposta dal Comitato ristretto non è né il frutto di improvvisa illuminazione né tanto meno il risultato di un semplice lavoro di analisi di legislazione comparata. Certo, ci siamo preoccupati di esaminare le leggi vigenti nei diversi paesi, ma con la convinzione che non sarebbe bastato compiere un lavoro di mosaico, per elaborare leggi adeguate alla nostra società.

Abbiamo ascoltato il parere dell'opinione pubblica, nelle persone dei rappresentanti delle varie categorie, e ci siamo resi conto che nessuna voce di dissenso si è levata rispetto alla linea da noi proposta. Al contrario, siamo stati letteralmente sommersi da una valanga di richieste, da parte delle più disparate organizzazioni (che andavano dalla Alleanza contadini all'Associazione artigiani, dall'Unione commercianti alla Coltivatori diretti), tendenti pressantemente alla adozione delle disposizioni di cui al punto *d*) ed al terzo alinea dell'articolo 54.

Ora, è pacifico che il compito del Parlamento non è quello di dare veste legislativa ad istanze di carattere corporativo; ma è altrettanto evidente che, quando vi è una generale aspirazione all'introduzione di un determinato istituto (che tra l'altro non è imposto in maniera cogente, ma è lasciato alla volontà dei contraenti), il legislatore non può rimanere indifferente, né respingere le istanze solo perchè in contrasto con la legislazione attualmente vigente.

È indubbio che l'introduzione, nella comunione familiare, delle aziende a conduzione familiare espone a determinati rischi. Sarebbe un « facilone » chi non valutasse i pericoli. È ovvio, infatti, che ha consistenza l'ipotesi che i due coniugi possano essere trascinati in una procedura fallimentare, quando la gestione aziendale sfoci in risultati negativi. Però, ponendomi su un piano di concretezza, vorrei chiedere ai colleghi che hanno esperienza in materia se non è vero che, anche con il sistema attualmente vigente, può accadere che quando una azienda familiare fallisce si configura l'ipotesi della società di fatto tra i coniugi e la pronuncia di fallimento è estesa con possibilità ad entrambi. Mi pare che questi casi si verifichino con frequenza, essendo sufficiente, in genere, la constatazione del compimento di atti di gestione, dell'effettuazione di acquisti o di vendite, ecc., da parte dell'altro coniuge. Può darsi che talvolta, pur realizzandosi tali condizioni, il curatore non ritenga di chiedere il fallimento dell'altro coniuge, in quanto ciò non apporterebbe alcun giovamento; ma indubbiamente tutte le volte che vi è interesse ad estendere la schiera dei falliti (ad esempio perchè la moglie del titolare della azienda a conduzione familiare ha la disponibilità di beni propri) l'azione relativa viene proposta. Certo, ciò non è da solo risposta alla critica, in quanto la normativa proposta fa sì che quello che oggi accade frequentemente diverrà obbligatorio in forza di una disposizione espressa. Il rischio per i coniugi sarà quindi senz'altro maggiore. Quando, però, nell'ambito del Comitato ristretto ci siamo posti il problema, abbiamo ritenuto che era di gran lunga prevalente l'esigenza di soddisfare una generale aspirazione delle categorie interessate, piuttosto che quella di evitare ad ogni costo che ricadessero sulle categorie medesime determinati rischi. E siamo stati confortati, in questa nostra risoluzione, dalla considerazione – già molte volte ripetuta – che l'istituto che si propone di introdurre non ha affatto carattere vincolante, essendo possibile agli interessati effettuare una scelta diversa.

Aggiungo, per concludere, che, nel prosieguo della discussione, dovremo esaminare le norme relative alla comunione conven-

zionale. Se qualcuno dei colleghi non ritiene di poter abbandonare le preoccupazioni avanzate in questa sede, potrà efficacemente intervenire al momento dell'esame dell'articolo 78 (che riguarda le modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni), presentando un emendamento tendente a consentire non solo di ampliare o modificare, ma anche di ridurre la comunione dei beni, rispetto alle previsioni dell'articolo ora in votazione. Affermando ciò, non preannuncio un parere favorevole ad un eventuale emendamento di questo tipo. Mi permetto soltanto di rilevare per amore di sistematica giuridica che se si vuole evitare che la comunione si estenda sempre a determinati beni, pur se ciò può risultare dannoso alla famiglia, la strada più logica non è quella di modificare l'articolo 54 relativo alla comunione legale, bensì quella di emendare la disposizione dell'articolo 78, relativa alla comunione convenzionale.

Partendo da queste premesse, ritengo di esprimere parere favorevole alla prima parte dell'emendamento del Governo, mentre respingo la seconda parte, in relazione alla quale insisto per la formulazione del Comitato ristretto. La ragione del mio parere negativo sta nel fatto che adottando la formulazione proposta dal Governo nella seconda parte del suo emendamento uno dei punti salienti della riforma verrebbe ad essere svuotato di ogni contenuto.

In conclusione, sono favorevole ad una formulazione dell'articolo 54 che risulti dalla soppressione delle lettere *a*) e *b*) del secondo alinea del testo unificato e dalla loro sostituzione con la prima parte dell'emendamento governativo (che diventerebbe lettera *a*)), ferma la restante parte dell'articolo nella redazione elaborata dal Comitato ristretto. Avverto però che, per motivi di coordinamento, le lettere *c*) e *d*) dovrebbero diventare, rispettivamente, lettere *b*) e *c*).

SPAGNOLI. Secondo la proposta testé avanzata dal relatore, dovrebbero continuare a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi durante il matrimonio, mentre ne resterebbero esclusi - almeno fino al momento dello scioglimento del matrimonio - i risparmi sui proventi di lavoro ed i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi. È esatta la mia interpretazione?

CASTELLI, *Relatore*. Certamente. Io accetto l'emendamento del Governo fino alle parole: « relativi ai beni personali » (contenute nel primo alinea), considerandolo sostitutivo delle lettere *a*) e *b*) del testo del Comitato ristretto.

Quanto all'emendamento Lospinoso Severini, sarei tentato di condividere la tesi del Governo e di considerarlo, quindi, superfluo. Tuttavia il proponente ha sottolineato, nel suo intervento, che non vi è una esplicita parificazione, nell'ambito delle aziende contadine (che rientrano nella normativa di cui discutiamo) tra il lavoro femminile e quello maschile. Infatti, se non ho capito male, ove non si tratti di rapporti tra i coniugi, ma con altri componenti la famiglia, che pure partecipano all'assegnazione (l'ipotesi è regolata specificamente dal terzo alinea dell'articolo), gli usi sono, in certi casi in contrasto con il principio di parità ricordato.

Non ho motivo di dissentire da siffatta valutazione. D'altro canto, non avendo una specifica conoscenza degli usi in questione, non posso che rimettermi alla Commissione per quanto riguarda l'approvazione o meno di questo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo un parere che, sostanzialmente, si ancora a quanto già ho avuto modo di rilevare in sede di illustrazione dell'emendamento del Governo. Vorrei rilevare, a questo punto, che sembra essere intervenuta una certa esasperazione delle varie posizioni (certo non voluta dagli stessi interessati), che ha portato ad un irrigidimento su tesi contrapposte che, invece, avrebbero potuto utilmente trovare un punto di contemperamento. In particolare è stato affermato che, essendo lasciata ai soggetti libertà di scelta tra i due regimi previsti (quello della comunione e quello della separazione), si rivela possibile ed opportuno stabilire, per la specificazione degli obblighi relativi al regime della comunione, disposizioni particolarmente rigide: la rigidità delle norme, in altre parole, verrebbe attenuata dalla facoltatività delle stesse.

Perchè il Governo non si è completamente associato a questa tesi? Anzitutto proprio in omaggio a quella carica di spiritualità che è innata nella scelta del regime comunitario. Il fatto di obbedire a tale regime per una scelta spontanea, libera completamente da qualunque vincolo che gli deriva dalla legge, appare molto più significativo che aderirvi perchè la legge prescrive in modo tassativo determinate intrusioni nel patrimonio familiare.

Le ragioni sostanziali per cui il Governo ha presentato questo emendamento sono es-

senzialmente di ordine pratico e cioè volte ad immaginare, nella nostra responsabilità di legislatori, non soltanto norme astratte, ma norme portate sul terreno concreto. E queste norme, quando la loro applicazione è talmente rigida e forte da costringere i coniugi alla scelta (fatta qualche volta in contrasto con le necessità della vita di tutti i giorni), probabilmente si rivelano non del tutto confacenti al mantenimento di quello spirito unitario che tutti insieme auspichiamo.

Tutto questo discorso si riferisce a quella parte dell'emendamento governativo che non ha trovato il consenso del relatore. Perchè, onorevole Castelli, lei ha voluto assoggettare a tutti i costi le aziende a conduzione familiare al fondo patrimoniale della famiglia? E perchè assoggettare questo fondo alle vicissitudini che possono sempre essere presenti in un mondo commerciale così esposto alle fluttuazioni di mercato cui non sempre è riconducibile la responsabilità dei soggetti?

Proprio a questo scopo il Governo si è preoccupato di inserire nella comunione i redditi delle aziende a conduzione familiare e non le aziende stesse, e per tutti questi motivi, pur apprezzando (lo dico senza ombra di retorica) le opinioni che hanno animato i vari interventi, ciascuno a sostegno di fini la cui validità difficilmente non potrebbe apparire agli occhi di qualunque attento osservatore, ritiene di dover insistere sul proprio emendamento e chiede alla Commissione, tenendo conto della responsabilità che certamente ciascuno saprà valutare, di volerlo approvare.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla lettera b) *le parole*: « percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione ».

SPAGNOLI. Questo emendamento riprende, modificandola soltanto sotto un profilo formale, parte del secondo alinea dell'emendamento del Governo.

L'onorevole Castelli, facendo propria una parte dell'emendamento governativo, fa rientrare nella comunione i risparmi realizzati sui proventi del lavoro dei coniugi, ma, accettando anche il secondo alinea, questi risparmi verrebbero a far parte della comunione soltanto al momento dello scioglimento del matrimonio qualora non siano stati consumati. Dichiaro che voterò pertanto contro questa parte dell'emendamento governativo, di cui accetto invece la parte, relativa ai frutti dei beni propri di ciascun coniuge, che con il mio emendamento intendo formalmente staccare dalla disposizione a cui darò il mio voto contrario.

Noi vorremmo che i relatori, e coloro che ne condividono l'opinione, riflettessero attentamente prima di sopprimere questa parte non indifferente dell'istituto della comunione, e prima di escludere sostanzialmente uno degli elementi costituenti l'istituto stesso non solo nel nostro ordinamento, ma negli ordinamenti di tutti i paesi in cui il regime della comunione è stato adottato come regime legale. Nel codice francese, ad esempio, è previsto che la comunione sia costituita non soltanto dagli acquisti, ma altresì dalle economie, cioè sostanzialmente da una delle componenti essenziali senza le quali la comunione stessa verrebbe ad essere notevolmente svuotata di contenuto.

Rovesciando poi il discorso del Governo, relativo ai compartecipanti alle aziende commerciali, nel senso di invitare l'onorevole Pennacchini a non dimenticare che centinaia di migliaia di persone lavorano in queste aziende per tutta la vita e poi, all'atto dello scioglimento del matrimonio, per motivi diversi, non percepiscono alcun frutto del loro lavoro, non basta affermare che il reddito delle aziende debba appartenere ad entrambi i coniugi. Qualora le aziende siano state costituite con il lavoro di entrambi i coniugi, è giusto che entrambi ne siano proprietari e quindi è giusto che le aziende stesse – e non il loro reddito – ricadano nella comunione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono due cose diverse!

SPAGNOLI. Non dobbiamo inoltre dimenticare che il vero motivo profondamente valido, socialmente rilevante, di questo istituto è costituito dal fatto che milioni di casalinghe non vedono in nessuna misura apprezzato il lavoro svolto in casa nel momento in cui si tende a mantenere il regime di separazione dei beni. Quindi ribadisco, a nome del mio gruppo, la piena validità e rilevanza umana, giuridica, morale e sociale di questo istituto, che noi crediamo debba essere pienamente accettato dalla Commissione come uno dei momenti qualificanti della riforma del diritto di famiglia in tutti i suoi aspetti, così come il Comitato ristretto lo ha formulato

e con le modiche da noi proposte al punto *b*) del testo del Comitato.

LA LOGGIA. Mi dichiaro favorevole allo emendamento governativo e chiedo, data la esistenza di un dissenso tra il sottosegretario ed il relatore, che si voti per parti separate.

CASTELLI, *Relatore*. Non posso accettare l'invito dell'onorevole Spagnoli. Devo però prima far notare che non mi pare logico considerare l'emendamento governativo sostitutivo solo del punto *a*) e non anche del punto *b*). All'onorevole Spagnoli segnalo che i risparmi sono utilizzati per investimento, o acquisti che, automaticamente, entrano nell'ambito della comunione; considero, cioè, l'ipotesi di risparmi che non siano investiti del tutto aleatoria se si pensa che anche l'acquisto di un titolo di credito è un investimento. Per quanto poi riguarda l'emendamento Spagnoli, sono contrario per le ragioni già esposte.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo insiste sul suo emendamento e non accetta l'emendamento Spagnoli.

MICHELI PIETRO. Desidero sottolineare l'opportunità di un rinvio del seguito della discussione.

LA LOGGIA. Anch'io riterrei opportuna una sospensione della discussione.

MANCO. Concordo su tale esigenza.

SPAGNOLI. Noi non siamo d'accordo. Tutti i gruppi hanno espresso, per bocca dei propri rappresentanti, i loro punti di vista, una parte dei quali è stata fatta propria dal relatore attraverso il parziale accoglimento dell'emendamento del Governo. Non vediamo, a questo punto, la necessità di una sospensione.

MICHELI PIETRO. Il collega Spagnoli, con le sue dichiarazioni, ha introdotto una serie di elementi di perplessità, che sono stati raccolti un po' da tutti. Inoltre i componenti del nostro gruppo debbono assentarsi, tra breve. Per questi motivi, ho rivolto alla Commissione un invito, in via informale, affinché voglia concedersi un momento di meditazione.

PRESIDENTE. Se si tratta di una richiesta informale, è evidente che richiede il generale consenso da parte della Commissione, per poter essere accolta. Poichè tale unanime consenso non sussiste, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Dalla discussione testé svoltasi è emersa l'opportunità di procedere alla votazione dell'emendamento governativo per parti separate.

Il Governo propone di sostituire la prima parte dell'articolo 54, sino alla lettera *a*) inclusa, con il seguente testo:

ART. 54.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Articolo 177. *Oggetto della comunione*. Costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, nonché i redditi delle aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

La prima parte del suddetto testo, sino alle parole: « beni personali » incluse, è stata accettata dal relatore.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La restante parte del testo proposto dal Governo di cui ho testé dato lettura, costituita dalle parole: « nonché i redditi delle aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi », non è stata accettata dal relatore.

LA LOGGIA. Intervengo per dichiarazione di voto.

Io ritengo che l'emendamento del Governo debba essere accolto, se non si vuole dar luogo ad una comunione familiare che, lungi dal costituire uno strumento per meglio sostenere i pesi e le esigenze della vita della famiglia, come è nelle finalità da tutti proclamate, verrebbe ad essere...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Una comunione aziendale !

LA LOGGIA. Esattamente ! Allorché si afferma che l'azienda a conduzione familiare deve entrare a far parte della comunione familiare, non si tiene conto del pericolo che una tale soluzione comporta. Se, per fare

l'ipotesi cui accennava poc'anzi l'onorevole Castelli, l'azienda facente parte della comunione familiare venisse dichiarata fallita, e si potesse configurare nei rapporti tra i due coniugi, sotto questo profilo, l'esistenza di una società di fatto, la dichiarazione di fallimento verrebbe estesa ad entrambi i coniugi. Si è pensato alla gravità del caso? Si è pensato ai possibili effetti del fallimento della azienda facente parte della comunione familiare sul complesso dei beni costituenti la comunione stessa?

CASTELLI, *Relatore*. Mi sembra che ciò che ella prospetta, onorevole La Loggia, corrisponda esattamente a quello che accade anche oggi, sotto il dominio del vigente codice!

LA LOGGIA. Io mi domando come le disposizioni ricordate si possono conciliare con le norme – contenute nel testo elaborato dal Comitato ristretto – che si riferiscono agli oneri gravanti sui beni oggetto della comunione familiare.

Ricordo ai colleghi quanto dispone l'articolo 63 del testo unificato in discussione (sostitutivo dell'articolo 186 del codice civile): « I beni della comunione rispondono: *a*) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; *b*) di tutti i carichi dell'amministrazione; *c*) delle spese di mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente ma nell'interesse della famiglia; *d*) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

Probabilmente, allora, le obbligazioni contratte per l'esercizio dell'azienda rientrerebbero (in base al combinato disposto dell'articolo 54 e dell'articolo 63) tra quelle garantite sul complesso dei beni della comunione familiare. Non vi è chi non veda l'estrema pericolosità di una simile ipotesi.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Non accade anche oggi, forse, che quando fallisce il marito i creditori sono ammessi a soddisfarsi anche sui beni della moglie?

LA LOGGIA. Io ritengo che le diverse finalità, in ordine a questi aspetti, vadano necessariamente armonizzate tra loro. Per questo voterò a favore dell'emendamento del Governo, essendo decisamente contrario alla sua soppressione.

CASTELLI, *Relatore*. Voterò contro l'emendamento del Governo, per i motivi già illustrati. Voglio solo precisare al collega La Loggia che oggi, nell'anno 1971, viviamo in un ordinamento giuridico che ammette addirittura la presunzione muciana, in base alla quale vengono travolti dall'eventuale fallimento non soltanto i beni della famiglia, ma anche quelli della moglie. Pertanto la situazione che si paventa non potrà mai essere peggiore di quella attuale.

SPAGNOLI. Mi riallaccio alle precedenti dichiarazioni per motivare il voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parte dell'emendamento del Governo costituita dalle parole: « nonché i redditi delle aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi ».

(*È respinta*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Spagnoli, aggiuntivo alla lettera *b*) del testo del Comitato ristretto, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

LA LOGGIA. Questo emendamento deve considerarsi precluso, in seguito alla approvazione della prima parte dell'emendamento governativo.

SPAGNOLI. Non sono d'accordo. L'emendamento del Governo, che è stato approvato dalla Commissione, dispone semplicemente che costituiscano oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Nulla di più!

LA LOGGIA. Il relatore Castelli, però, si era riferito alle lettere *a*) e *b*) del testo del Comitato ristretto.

SPAGNOLI. Noi non intendiamo, diversamente da quello che pensa il relatore Castelli, che l'emendamento del Governo, nella sua prima parte (approvata dalla Commissione), sia sostitutivo delle lettere *a*) e *b*) del testo del Comitato ristretto.

CATALDO. In realtà, a ben guardare, si rileva che è il secondo alinea dell'emendamento del Governo che sostituisce le lettere *b*) e *c*) del testo unificato.

CASTELLI, *Relatore*. Ho delle perplessità: l'intendimento della Commissione, nel

votare l'emendamento del Governo (nella sua prima parte) mi è sembrato quello di sostituire le lettere *a*) e *b*) del testo del Comitato ristretto.

SPAGNOLI. Su questo non sono d'accordo.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei porre il problema alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo costituiva originariamente un unico emendamento interamente sostitutivo dell'articolo in discussione. Poichè, tuttavia, da più parti è stata manifestata l'esigenza di votarlo per parti separate, la Presidenza ha sinora posto in votazione soltanto una prima parte, che ha giudicato sostitutiva soltanto della lettera *a*) (oltre che della parte precedente) del testo del Comitato, dato che alla materia oggetto delle lettere *b*) e *c*) del medesimo corrisponde il secondo alinea, e non il primo, dell'emendamento governativo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, al fine di semplificare la procedura il Governo insiste sul secondo alinea del suo emendamento soltanto per la parte sostitutiva della lettera *c*) del testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Spagnoli.

CASTELLI, *Relatore*. Devo ricordare a questo punto che è bene ci sforziamo di legiferare con un minimo di coerenza, anche sintattica. Occorre pertanto conservare l'elencazione, sia pure modificata, adottata dal Comitato ristretto, indicando con precisione i punti *a*), *b*), *c*) e *d*). Per quanto riguarda l'emendamento Spagnoli, udite le dichiarazioni del sottosegretario Pennacchini, mi rimetto alla Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Se verrà approvato l'emendamento Spagnoli, la preoccupazione del relatore circa la stesura formale dell'articolo in discussione sarà risolta in sede di coordinamento. Evidentemente, infatti, l'approvazione di una lettera *b*) postula l'esistenza di una lettera *a*), che sarà costituita da parte dell'emendamento governativo già approvato dalla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

LA LOGGIA. Chiedo una brevissima sospensione della seduta per poter disporre di un testo scritto degli emendamenti già approvati e di quelli che restano da votare, al fine di poter studiare le eventuali incompatibilità formali o sostanziali che da un esame affrettato possono anche non emergere.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 21,10, è ripresa alle 21,20.

LA LOGGIA. Innanzitutto desidero sapere se posso avanzare una richiesta di sospensione, formalizzandola. Vorrei inoltre far presente che la lettera *c*) del testo del Comitato non potrà essere posta in votazione se verrà approvato il secondo alinea dell'emendamento governativo: infatti, i proventi separati di ciascuno dei coniugi comprendono anche le attività che i coniugi esercitino in imprese personali.

CASTELLI, *Relatore*. Concordo con la valutazione espressa dall'onorevole La Loggia. Ritengo pertanto contraddittoria una votazione su entrambe le disposizioni.

SPAGNOLI. Siamo disposti ad accettare questa interpretazione, purché quanto espresso al punto *c*) del testo del Comitato ristretto si ritenga ricompreso nella dizione del secondo alinea dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Sull'assorbimento o meno si pronuncerà la Presidenza a suo tempo. Prima devo domandare all'onorevole La Loggia se insista sulla sua richiesta di sospensione.

LA LOGGIA. Sì, signor Presidente. Domani la nostra Commissione potrebbe occuparsi di altri argomenti. Propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata dal prescritto numero.

(*È appoggiata*).

CASTELLI, *Relatore*. Se fosse stata avanzata una richiesta di sospensione della discussione per 48 ore o fino a domani, avrei aderito. Di fronte alla richiesta del collega mi asterrò dall'esprimere un voto.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Castelli.

LOSPINOSO SEVERINI. Mi asterrò anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di sospensione della seduta fino alla prossima settimana avanzata dagli onorevoli La Loggia ed altri.

(*È respinta*).

LA LOGGIA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Questa richiesta non può essere avanzata se non si stia per procedere ad una votazione. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO